SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 agosto 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della giustizia

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 194

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bepanten» *(11A10930)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paspat» *(11A10931)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Keritrina» *(11A10932)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ditanrix» *(11A10933)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Infanrix» *(11A10934)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Infanrix» *(11A10935)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gammagard» *(11A10936)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Haemoctin» *(11A10937)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Valsartan DOC Generici» *(11A10938)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fluarix» *(11A10939)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fluarix» *(11A10940)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Otriduo» *(11A10941)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Avaxim» *(11A10942)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Vaxigrip» *(11A10943)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Vaxigrip» *(11A10944)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Vaccino Mutagrip Pasteur» *(11A10945)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Vaqta» *(11A10946)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pravastatina Arrow» *(11A10947)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Enalapril Idroclorotiazide Hexal AG» *(11A10948)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Totalip» *(11A10949)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Xarator» *(11A10950)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Torvast» *(11A10951)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lipitor» *(11A10952)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zirtec» *(11A10953)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Enalapril Sandoz» *(11A10954)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2011, n. **144**.

Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 45 e 46, lettere *c)* e *d)*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 6, comma 4-*bis*;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al governo in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74, che provvede alla riduzione degli assetti organizzativi;

Visto l'articolo 2, comma 8–bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, il quale ha istituito, all'articolo 1, comma 1, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato, ed in particolare, l'articolo 1, comma 2, recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'articolo 7, commi 6 e 15;

Ritenuto che il predetto articolo 7, comma 6, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che i posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci in posizione di fuori ruolo istituzionale, presso gli enti previdenziali soppressi, tra i quali l'Ipsema, per effetto dei commi precedenti del medesimo articolo 7, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in modo permanente;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante modificazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 17;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo 2007, concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre 2005, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizio-

ni economiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2007, concernente le linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 2008, concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2010, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 13 novembre 2009, n. 172, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 2010;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2010;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2010, e il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25 novembre 2010;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le riforme per il federalismo;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Art. 1.

Funzioni e attribuzioni

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui agli articoli 45 e 46, lettere *c)* e *d)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2.

Organizzazione

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in dieci direzioni generali coordinate da un segretario generale, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nell'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per il quale è prevista una posizione di livello dirigenziale generale, disciplinati da apposito regolamento. Il Ministero è, altresì, articolato nella rete territoriale disciplinata dal Capo II del presente decreto.

2. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

Art. 3.

Segretario generale

1. Il Segretario generale del Ministero, il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero esercitando le seguenti funzioni:

a) coordinamento delle attività del Ministero, anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali, per l'esame delle questioni di carattere generale e di particolare rilievo;

b) definizione, d'intesa con le direzioni generali competenti, delle determinazioni da assumere in sede di Conferenza dei servizi per interventi di carattere intersettoriale;

c) coordinamento delle attività del Ministero in materia di risorse umane, organizzazione e sinergie con gli enti vigilati, nonché in materia di pianificazione, programmazione economico finanziaria, bilancio e controllo di gestione;

d) vigilanza sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento degli uffici del Ministero e coordinamento delle attività di programmazione previste all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di integrità e trasparenza;

e) coordinamento delle attività di programmazione e verifica dell'attuazione dei programmi di attività del Ministero, ivi inclusi quelli indicati nel Piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le direzioni generali competenti, in tutte le materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

f) coordinamento delle attività di programmazione degli uffici territoriali del Ministero;

g) indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e su Italia Lavoro S.p.A.;

h) coordinamento delle attività di programmazione e organizzazione delle attività statistiche e dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (Sistan), operante presso l'Istituto nazionale di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

i) coordinamento delle attività del Ministero in materia di politiche internazionali, in raccordo con le direzioni

generali competenti, nonché la relativa cura dei rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);

l) coordinamento delle attività di studio, ricerca e indagine nelle materie che interessano in modo trasversale le attività del Ministero;

m) assicura i rapporti e la collaborazione con l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Presso il Segretariato generale è incardinato il Servizio ispettivo, che assicura l'attività ispettiva diretta alle verifiche strumentali volte ad accertare il corretto esercizio dell'azione amministrativa e il rispetto del principio di buon andamento. Il Servizio ispettivo effettua verifiche e controlli sull'osservanza delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché sulla corretta attuazione dell'articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e delle disposizioni contemplate all'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, nonché verifiche e controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza. Al servizio ispettivo sono assegnati cinque dirigenti di livello dirigenziale non generale di cui uno con funzione di coordinatore. Nell'esercizio delle proprie funzioni il servizio ispettivo può avvalersi degli uffici territoriali del Ministero, nonché di personale, in possesso di titoli ed esperienza in materia, che opera all'interno dell'amministrazione.

3. Il Segretario generale svolge, altresì, funzioni di coordinamento, nei confronti dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso gli organismi collegiali degli enti previdenziali e assicurativi previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonché cura gli atti di indirizzo rivolti agli enti pubblici vigilati dal Ministero.

4. Il Segretariato generale si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Art. 4.

Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica

1. La direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica si articola in tredici uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: pianificazione, ottimizzazione e innovazione dei modelli organizzativi, dei processi e delle strutture degli uffici territoriali, anche attraverso i processi di sinergia con gli enti pubblici vigilati; programmazione delle attività, coordinamento operativo, monitoraggio e verifica dei risultati degli uffici territoriali, in raccordo con le direzioni generali e nell'ambito del coordinamento dell'azione amministrativa esercitata dal segretariato generale; servizi generali, amministrazione, logistica e coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro con riferimento alle sedi centrali e territoriali del Ministero; politiche del personale e relativa gestione, fabbisogno, formazione; conferimento degli incarichi dirigenziali; valutazione e politiche premianti delle performance dei dirigenti e del personale delle aree funzionali, ivi incluso il personale ispettivo sulla base dell'attività di programmazione della direzione generale dell'attività ispettiva; contrattazione integrativa e relazioni sindacali; contenzioso, procedimenti disciplinari e recupero del danno erariale; istruttoria conferimento onorificenze; attività legate all'attuazione delle misure in materia di trasparenza; pianificazione, progettazione, realizzazione e sviluppo dei sistemi informativi e delle soluzioni applicative; applicazioni delle disposizioni in materia di amministrazione digitale; coordinamento tecnico, sicurezza e riservatezza dei sistemi informativi; progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti, comunicazione dati, telefonia, internet, sito web dell'amministrazione; gestione del centro servizi; gestione amministrativo-contabile; programmazione e gestione del bilancio in termini finanziari ed economico-patrimoniali, nonché dei fabbisogni finanziari e strumentali; programmazione e procedure di gestione del patrimonio di acquisizione beni e servizi anche informatici; programmazione e procedure di gestione del patrimonio; contrattualistica e gestione unificata delle spese di carattere strumentale per il funzionamento dell'amministrazione.

Art. 5.

Direzione generale per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali

1. La direzione generale per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; cura le relazioni con i mezzi di comunicazione, d'intesa con l'ufficio stampa, e provvede alla produzione editoriale dell'amministrazione, nonché alla raccolta dei dati e delle informazioni prodotti all'esterno inerenti all'attività dell'amministrazione; cura le attività di relazione con il pubblico, attraverso la gestione degli sportelli urp centrali in raccordo con gli urp periferici; gestione del centro di contatto al fine di sviluppare le relazioni con i cittadini e le imprese, in raccordo con la direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica; cura l'analisi dei processi comunicativi interni all'amministrazione; cura il monitoraggio dei servizi offerti e di gradimento degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese in raccordo con il Segretariato generale e l'organismo indipendente di valutazione; sviluppo e gestione del sistema di comunicazione interna, anche attraverso la gestione della intranet; elaborazione del piano di comunicazione annuale, raccordandosi anche con le strutture di diretta collaborazione del Ministro, tenuto conto delle politiche settoriali perseguite dalle direzioni generali; gestione del portale web, coordinando la redazione dei contenuti e dei servizi, in raccordo con la direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica.

Art. 6.

Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro

1. La direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro si articola in dieci uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: elaborazione di programmi di intervento integrati a sostegno dell'occupazione e dell'occupabilità del capitale umano; predisposizione di programmi di reinserimento lavorativo; politiche formative e piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilità; analisi e monitoraggio sugli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito; disciplina degli incentivi all'occupazione, con gestione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, del Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e del Fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione; vigilanza e controllo degli enti nazionali di formazione professionale; attuazione della disciplina in materia di formazione professionale e gestione del Fondo di rotazione di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni; finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e di Italia Lavoro S.p.A.; disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, dei trattamenti di disoccupazione e mobilità; controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennità; analisi, verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale secondo quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223; disciplina dei contratti di solidarietà, di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; disciplina dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993; disciplina delle misure di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; disciplina dell'esonero dal contributo per la disoccupazione involontaria; lavori socialmente utili; indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche e delle attività comunitarie e nazionali relative alla formazione e all'orientamento, ferme restando le competenze delle regioni; coordinamento, gestione e controllo dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo; vigilanza nelle materie di competenza sugli organismi di cui all'articolo 5 della legge 24 giugno 1997, n.196, e successive modificazioni; attività giuridico - legali e contenzioso nelle materie di competenza; promozione e coordinamento, in accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con le regioni, delle politiche di orientamento e formazione e gestione delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola, del lavoro; autorizzazione, vigilanza e monitoraggio dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; attività di coordinamento in materia di aiuti di stato alla formazione; riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e articoli 40 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Art. 7.

Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro

1. La direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: partecipazione a tutte le attività di rilievo internazionale, per quanto di competenza e cura dei rapporti con Unione europea, Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu), Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e Consiglio d'Europa; tutela delle condizioni di lavoro, applicazione e monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle misure previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia; partecipazione al comitato di cui all'articolo 5 e presidenza della Commissione di cui all'articolo 6, nonché supporto al Comitato di cui all'articolo 232 del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008; promozione delle politiche riguardanti la materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in raccordo con le altre amministrazioni competenti in materia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; gestione del Fondo speciale infortuni; attività di analisi e studio in materia di mobbing, nonché raccolta e verifica delle denunce pervenute in materia; disciplina dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; diritti sindacali e tutela della dignità del lavoratore e dell'esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro; rappresentanza e rappresentatività sindacale; analisi della contrattazione collettiva e del costo di lavoro; certificazione dei contratti di lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; tenuta dell'archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro; attività di indirizzo e coordinamento in materia di procedure arbitrali nelle controversie individuali di lavoro; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro ed alla tutela della maternità; promozione delle procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione e mediazione delle controversie collettive di lavoro nel settore privato, con particolare riferimento alle procedure di consultazione sindacale per richiesta di CIGS e di esame congiunto per mobilità dei lavoratori ed al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 8.

Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro

1. La direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: indirizzo, promozione e coordinamento dei servizi per il lavoro e dei sistemi informativi al fine di supportare le politiche per l'occupazione; attività coordinate con le regioni per l'implementazione della rete dei servizi per il lavoro; coordinamento sul sistema informativo del mercato del lavoro e gestione delle comunicazioni obbligatorie, coordinamento dei flussi informativi sul mercato del lavoro derivanti da altri soggetti istituzionali preposti; esercizio delle fun-

zioni e attività dirette a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel rispetto del principio di sussidiarietà; attività connesse all'attuazione della normativa in tema di libera circolazione dei lavoratori, con particolare riferimento alla mobilità e al distacco; raccordo con gli altri Paesi membri UE e con gli organismi comunitari competenti per gli adempimenti connessi alla programmazione e attuazione delle politiche e azioni riferite ai servizi per il lavoro; monitoraggio sulla qualità dei servizi per il lavoro e sul rispetto della normativa vigente in materia; attività connesse alla valutazione dell'efficacia ed efficienza delle azioni realizzate in attuazione delle politiche occupazionali; iniziative di contrasto al lavoro sommerso; adempimenti connessi a specifiche disposizioni dell'Unione europea e in particolare la redazione dei piani annuali di azione con riferimento ai servizi per il lavoro; indirizzo e coordinamento in materia di collocamento ordinario e speciale; attività di indirizzo, coordinamento ed iniziative per l'inserimento ed il reinserimento nel lavoro dei soggetti diversamente abili e dei soggetti svantaggiati; attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; attuazione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, recante disciplina del collocamento della gente di mare; attività di promozione dell'occupazione femminile; attività di promozione delle pari opportunità per l'inserimento occupazionale; supporto all'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nell'ambito delle competenze spettanti per legge; analisi e studio sulla normativa di settore; promozione delle pari opportunità sul lavoro e finanziamento di azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunità; supporto Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Art. 9.

Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative

1. La direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative si articola in nove uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: gestione dei trasferimenti agli enti previdenziali; analisi e attuazione della normativa relativa ai regimi previdenziali; coordinamento e applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria (AGO- *IVS)*, fondi sostitutivi e integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria, previdenza per i lavori familiari; sgravi contributivi; analisi e attuazione della normativa previdenziale e assistenziale relativa gli enti privati; alta vigilanza, indirizzo e attività in materia di previdenza complementare; riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo in interazione con la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip); vigilanza generale giuridico – amministrativa degli enti previdenziali, sulla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e nomina dei componenti degli organi collegiali; vigilanza economico-finanziaria sugli enti di assicurazione sociale e di previdenza; analisi dei bilanci tecnici finalizzata alla verifica della sostenibilità e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti previdenziali pubblici; vigilanza sui criteri di selezione del rischio nella gestione patrimoniale e sulla gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali; vigilanza sugli andamenti gestionali degli enti previdenziali e assicurativi in raccordo con i rappresentanti del Ministero presso i collegi dei sindaci degli enti medesimi; esame dei regolamenti di amministrazione e di contabilità degli enti previdenziali e della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip); sicurezza sociale comunitaria e internazionale; convenzioni internazionali; rapporti con le istituzioni comunitarie e internazionali in materia previdenziale; coordinamento della struttura di supporto del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale; direttive e vigilanza sugli istituti che regolano gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e l'assicurazione della gente di mare; ordinamento, vigilanza e gestione del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale; prestazioni previdenziali temporanee e connesse contribuzioni; inquadramento nei settori economici delle imprese con attività plurime.

Art. 10.

Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali

1. La direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei connessi costi e fabbisogni standard nell'area delle politiche sociali; indirizzo e vigilanza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'attuazione del programma carta acquisti; promozione delle politiche di contrasto alla povertà, alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione; promozione e monitoraggio delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza e tutela dei minori, incluse le politiche di contrasto al lavoro minorile, la promozione delle azioni alternative all'istituzionalizzazione dei minori fuori dalla famiglia di origine e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, nell'ambito delle competenze spettanti per legge; promozione e monitoraggio delle politiche in favore delle persone non autosufficienti; coordinamento delle politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con disabilità; gestione dei trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali, incluso il finanziamento dei diritti soggettivi; gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali, del Fondo nazionale per le non autosufficienze, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e di altri fondi di finanziamento delle politiche sociali e monitoraggio delle risorse trasferite; assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per progetti relativi allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunità; sviluppo del sistema informativo dei servizi sociali, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali; attività di coordinamento e applicazione della normativa relativa alle prestazioni assistenziali erogate dagli enti previdenziali, con particolare riferimento a pensione e assegno sociale e trattamenti di invalidità; studio, ricerca e indagine in materia di poli-

tiche sociali; partecipazione a tutte le attività di rilievo internazionale, per quanto di competenza, e cura dei rapporti con Unione europea (UE), Consiglio d'Europa, Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL), Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) e Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Art. 11.

Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali

1. La direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: promozione e sostegno delle attività svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale e di volontariato, per favorire la crescita di un welfare della società attiva a supporto delle politiche di inclusione e integrazione sociale; rapporti con l'Agenzia nazionale delle ONLUS; diffusione dell'informazione in materia di terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione, consulenza tecnica per le organizzazioni di volontariato e associazionismo, coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dai comitati di gestione per il volontariato e dai relativi centri di servizio per il volontariato. Supporto alle attività degli organismi collegiali incardinati presso la direzione generale: osservatorio nazionale per l'associazionismo, osservatorio nazionale per il volontariato. Attività connesse all'attuazione della normativa relativa alla disciplina dell'impresa sociale; promozione delle politiche di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d'impresa (CSR), sviluppo e coordinamento delle iniziative in materia di CSR e rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; progettazione e attuazione delle attività relative ai finanziamenti previsti dai fondi strutturali comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di integrazione tra le politiche sociali e le politiche del lavoro; attività riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti alle organizzazioni del terzo settore previste dalle normative vigenti e rapporti con l'Agenzia delle entrate.

Art. 12.

Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

1. La direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: programmazione dei flussi, gestione e monitoraggio delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri e cooperazione bilaterale con i Paesi d'origine; interconnessione dei sistemi informativi nel trattamento dei dati sull'immigrazione; promozione e cura delle iniziative afferenti alle politiche attive ed il coinvolgimento dei servizi competenti nelle attività di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri, in raccordo con la direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro; monitoraggio del mercato del lavoro con riferimento ai flussi dei lavoratori stranieri in raccordo con la direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro; coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo; gestione delle risorse per le politiche migratorie; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati; supporto all'attività del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione, in ordine ai compiti di vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neocomunitari; sviluppo e gestione del sistema riguardante l'anagrafe internazionale dei lavoratori extra-comunitari prevista dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero; sviluppo della cooperazione internazionale per le attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali, nonché per le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro.

Art. 13.

Direzione generale per l'attività ispettiva

1. La Direzione generale per l'attività ispettiva si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: coordinamento e indirizzo delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e di legislazione sociale nel settore pubblico e privato, con riferimento all'attività ordinaria e straordinaria, ivi inclusa l'attività di monitoraggio; programmazione e monitoraggio dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute del lavoro relativamente a cantieri edili, radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali; programmazione delle attività ispettive, ivi inclusa, la gestione, la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo e del personale del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, in raccordo con la direzione per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica; segreteria della commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; attività derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; supporto tecnico-giuridico alle strutture territoriali del Ministero in ordine alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro e legislazione sociale; coordinamento delle attività di prevenzione e promozione svolte presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; supporto all'attività di trattazione del contenzioso di provvedimenti e degli atti connessi all'attività ispettiva; attività di coordinamento del centro studi attività ispettiva; attività inerenti alla vigilanza in materia di trasporti su strada; coordinamento dei controlli sull'adeguamento delle macchine ed attrezzature alle direttive di mercato; attività di coordinamento delle vigilanze c.d. speciali; attività di studio e analisi dei

fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare e mappatura dei rischi, al fine dell'orientamento dell'attività di vigilanza; attività internazionale e partecipazione ad organismi comunitari ed internazionali.

Capo II

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Art. 14.

Direzioni regionali e territoriali del lavoro

1. La rete territoriale degli uffici del Ministero è articolata in direzioni regionali e territoriali del lavoro che esercitano le competenze riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. Le direzioni regionali e territoriali, quali strutture organizzative territoriali del Ministero, dipendono organicamente e funzionalmente dalla direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica che impartisce direttive, in raccordo con la funzione esercitata dal segretariato generale al fine di assicurare l'unità dell'azione amministrativa e garantire il coordinamento dei programmi. Le direzioni regionali e territoriali del lavoro esercitano le competenze e le funzioni attribuite dalla normativa vigente, anche nella prospettiva della progressiva integrazione logistica e funzionale con gli enti previdenziali ed assistenziali.

3. Le direzioni regionali del lavoro sono costituite nel numero di diciotto, di cui nove articolate ciascuna in tre uffici dirigenziali di livello non generale, e otto articolate ciascuna in due uffici dirigenziali di livello non generale e una articolata in un ufficio dirigenziale di livello non generale. Le direzioni regionali coordinano, in particolare, l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, anche attraverso le procedure di riesame normativamente previste, e sviluppano, in attuazione di quanto previsto al comma 1, rapporti con il sistema delle regioni e degli enti locali ed altri organismi per la realizzazione di interventi sinergici sul mercato del lavoro, sulle politiche del lavoro ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. Al fine di ottimizzare l'efficacia dei processi di lavoro e razionalizzare lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto, le direzioni regionali del lavoro esercitano nei confronti delle direzioni territoriali insistenti nell'ambito territoriale di riferimento, in attuazione di quanto previsto al comma 1, funzioni di:

a) programmazione e coordinamento delle attività operative;

b) programmazione economico finanziaria attraverso l'elaborazione dei piani attuativi di intervento;

c) gestione delle risorse finanziarie e strumentali;

d) gestione amministrativa delle risorse umane;

e) indirizzo uniformante, contribuendo alla definizione degli standard qualitativi dei processi di lavoro e dei livelli di servizio;

f) monitoraggio del livello di trasparenza ed imparzialità dell'azione istituzionale;

g) monitoraggio sull'attuazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali;

h) supporto nell'analisi del mercato del lavoro e nel monitoraggio degli indicatori di contesto.

5. Le direzioni territoriali del lavoro, costituite nel numero di settantaquattro ed articolate ciascuna in un ufficio dirigenziale di livello non generale, sono preposte all'esercizio delle funzioni istituzionali operative del Ministero. Nell'ambito delle attribuzioni riservate dalla normativa vigente, esercitano, in particolare, funzioni di:

a) coordinamento e razionalizzazione dell'attività di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

b) vigilanza e regolazione in materia di lavoro, legislazione sociale e strumenti di sostegno al reddito;

c) tutela anche civilistica delle condizioni di lavoro;

d) prevenzione, promozione e informazione per la corretta applicazione della normativa lavoristica e previdenziale;

e) vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f) autorità territoriale competente a valutare, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la fondatezza degli accertamenti svolti dagli organi addetti, ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge, al controllo sull'osservanza delle disposizioni rientranti nei compiti e nelle attribuzioni del Ministero, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro;

g) mediazione delle controversie di lavoro;

h) certificazione dei contratti di lavoro;

i) gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro.

6. Nell'ambito provinciale in cui hanno sede, le direzioni regionali del lavoro esercitano anche i compiti operativi propri della direzione territoriale del lavoro.

7. Alla riorganizzazione delle strutture territoriali si provvede ai sensi del successivo articolo 16, nel limite massimo di centodiciotto posti di funzione di livello dirigenziale non generale di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo.

8. Ai direttori regionali del lavoro e ai direttori territoriali del lavoro è conferito un incarico di livello dirigenziale non generale.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE

Art. 15.

Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo la tabella A, allegata al presente decreto, che costituisce parte integrante.

2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e terza sono ripartiti nei profili professionali secondo quanto previsto dall'articolo 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 16, comma 1, del presente regolamento.

3. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 16, comma 1, i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola l'amministrazione.

Art. 16.

Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di duecentouno posti di funzione, nonché alla definizione dei relativi compiti ivi compresi le direzioni regionali e territoriali del lavoro, si provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta delle direzioni generali interessate, sentite le organizzazioni sindacali, con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

2. I posti di funzione di livello dirigenziale non generale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono individuati nel numero complessivo di nove. All'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale si provvederà con specifico regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Capo IV

NORME DI ABROGAZIONE E FINALI

Art. 17.

Disposizioni transitorie e finali

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:

a) decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo 2007, recante ricognizione delle strutture e delle risorse trasferite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2007;

c) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 novembre 2007, recante ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero della solidarietà sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 2008.

2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalità e efficienza. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SACCONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

BOSSI, *Ministro per le riforme per il federalismo*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 139.
La sezione del controllo nell'adunanza del 7 luglio 2011, con deliberazione n. 13/2011/P ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con esclusione del comma 2 dell'articolo 2.

Tabella A (prevista dall'art. 15, comma 1)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI		
Dotazione Organica complessiva del personale		
QUALIFICHE DIRIGENZIALI	Dirigenti I fascia	15(*)
	Dirigenti II fascia	201(**)
Totale dirigenti I fascia, II fascia		216
AREE FUNZIONALI	FASCE RETRIBUTIVE	
AREA III	F5 (ex C3S)	
	F4 (ex C3)	
	F3 (ex C2)	
	F2 (ex C1S)	
	F1 (ex C1)	
Totale Area III		5.478
AREA II	F4 (ex B3S)	
	F3 (ex B3)	
	F2 (ex B2)	
	F1 (ex B1)	
Totale Area II		3.262
AREA I	F2 (ex A1S)	
	F1 (ex A1)	
Totale Area I		80
Totale aree funzionali		8.820
TOTALE GENERALE		9.036

(*)Oltre tale contingente, vanno considerate anche ulteriori 11 unità ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

(**) Comprensivi di n. 8 posti presso gli uffici di diretta collaborazione e di n. 1 posto presso l'Organismo indipendente di valutazione.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Il testo del comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

"4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.".

- Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193.

- Il testo degli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

"Art. 45. *Istituzione del ministero e attribuzioni.*

1. È istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale.

4. Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono esercitate: dal ministero degli affari esteri, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonché in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro; dal ministero dell'interno, iniziative di cooperazione internazionale e attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali.".

"Art. 46. *Aree funzionali.*

1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a)

b)

c) politiche sociali, previdenziali: principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati;

d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.".

- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

"Art. 6. *Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche.*

(Art. 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 387 del 1998).

1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'artico-

lo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4-*bis*. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.".

- Il testo della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 2009, n. 53.

- Il testo del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

- Il testo del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

- Il testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2006, n. 153.

- Il testo dell'art. 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2006, n. 299, S.O., è il seguente:

"404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;

b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;

d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;

g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.

405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione.

406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.

407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati:

a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio;

b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.

408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera *f)*, e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera *f)*. I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica.

410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 è fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera *f)*, relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416.

413. Le direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera *f)*, e di quanto disposto dal comma 408.

414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera *b*), e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale.

415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 è coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 416 dall'«Unità per la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attività conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unità per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già esistenti presso le competenti amministrazioni.

416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009.".

- Il testo dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, S.O., è il seguente:

"376. Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.

377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 10-*bis*, 10-*ter*, 12, 13-*bis*, 19, lettera *a)*, 19-*bis*, 19-*quater*, 22, lettera *a)*, 22-*bis*, 22-*ter* e 25-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni.".

- Il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2008, n. 147, S.O. , è il seguente:

"Art. 74. *Riduzione degli assetti organizzativi.*

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;

all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera *a)*, da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei princìpi di cui al presente articolo.

5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

6-*bis*. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.".

- Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) è il seguente:

"Art. 2. *Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale.*

1. Al fine di contribuire alle iniziative volte al mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di comunicazione nell'ambito delle NATO'S Strategic Communications in Afghanistan, è autorizzata fino al 31 dicembre 2010 la proroga della convenzione fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. e la NewCo Rai International, a valere sulle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il limite massimo di euro 660.000.

2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., nel limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente.

3. E' autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La gestione liquidatoria dell'Ente irriguo Umbro-toscano cessa entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, al fine di consentire al commissario ad acta, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 20 novembre 2009, di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico, nonché la gestione e la definizione dei rapporti giuridici pendenti sino all'effettivo trasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato con provvedimento delle regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Al termine della procedura liquidatoria, il Commissario è tenuto a presentare il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull'attività svolta. Dal differimento del termine ultimo di durata della gestione liquidatoria di cui al periodo precedente, non dovranno derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

4-*bis*. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011».

6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è prorogato al 31 dicembre 2010.

7. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 6, pari a 204.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.

7-*bis*. All'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, le parole: «ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri,» sono soppresse;

b) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei princìpi di cui al presente articolo».

7-*ter*. All'onere conseguente al minor risparmio derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-*bis*, quantificato in 2 milioni di euro, si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa, di pari importo, di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

8. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

8-*bis*. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74.

8-*ter*. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con le modalità indicate al citato articolo 74, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008.

8-*quater*. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-*bis* entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-*bis* le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

8-*quinquies*. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-*bis* a 8-*quater* le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,

n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresì escluse dal divieto di cui al comma 8-*quater* e di cui all'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare in via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi 8-*bis* e 8-*quater* si applicano, comunque, anche ai Ministeri.

8-*sexies*. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

8-*septies*. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte definitivamente.

8-*octies*. All'articolo 42-*bis*, comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2010».

8-*novies*. Per le sole violazioni commesse dal 10 marzo 2009 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-*bis* al 30 settembre e al 31 marzo 2009 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre e al 10 marzo 2010.

8-*decies*. All'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: «delle amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «o di altri organismi di diritto pubblico».".

- Il testo dell'art 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008 n. 121 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2008, n. 114, è il seguente:

"Art. 1 . Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

11) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

12) Ministero per i beni e le attività culturali.».

- Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 13 novembre 2009, n.172 (Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2009, n. 278, è il seguente:

"2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) il numero 10) è sostituito dal seguente:

«10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

2) dopo il numero 12) è aggiunto il seguente:

«13) Ministero della salute»;

b) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «e verifica dei suoi andamenti,» sono inserite le seguenti: «ivi incluso il settore della spesa sanitaria,»;

c) all'articolo 24, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: «ed al monitoraggio della spesa pubblica», sono inserite le seguenti: «ivi inclusi tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali»;

d) all'articolo 47-*bis*, comma 2, dopo le parole: «di coordinamento del sistema sanitario nazionale,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario,»;

e) all'articolo 47-*ter*, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera *a)*, le parole: «programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali»;

2) alla lettera *b)*, le parole: «organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario»;

3) dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce annualmente al Parlamento».".

- Il testo dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), , pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2010, n. 125, S.O., è il seguente:

"Art. 7. *Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti.*

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPOST è soppresso.

3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'INPS succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

3-*bis*. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono attribuite all'INPDAP che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché, per quanto concerne la soppressione dell'ISPESL, con il Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, per l'ENAM, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di

chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ovvero, per l'ENAM, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le dotazioni organiche dell'INPS e dell'INAIL sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall'ISPESL continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII. Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, può essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti.

6. I posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente articolo è conferito dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale.

7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Sono organi degli Enti:

a) il presidente;

b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;

c) il collegio dei sindaci;

d) il direttore generale.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza ed è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei Ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.»;

c) al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare.»;

d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole «il consiglio di amministrazione» e «il consiglio» sono sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall'espressione «Il consiglio è composto» a quella «componente del consiglio di vigilanza.»;

e) al comma 6, l'espressione «partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza» è sostituita dalla seguente «può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza»;

f) al comma 8, è eliminata l'espressione da «il consiglio di amministrazione» a «funzione pubblica»;

g) al comma 9, l'espressione «con esclusione di quello di cui alla lettera *e)*» è sostituita dalla seguente «con esclusione di quello di cui alla lettera *d)*»;

h) è aggiunto il seguente comma 11:

«Al presidente dell'Ente è dovuto, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

8. Le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie determinazioni.

9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzi e vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.

10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 1, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni, nonché dei comitati previsti dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.

11. A decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, non possono superare l'importo di euro 30,00 a seduta.

12. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'attività istituzionale degli organi collegiali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonché la partecipazione all'attività istituzionale degli organi centrali non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).

13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento normativo dal presente articolo, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente articolo.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'organizzazione ed al funzionamento all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357.

15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto affari sociali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'ISFOL che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento delle attività di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche sociali confluisce nell'ambito dell'organizzazione dell'ISFOL in una delle macroaree già esistenti. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso l'ISFOL. La dotazione organica dell'ISFOL è incrementata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto degli affari sociali alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. L'ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010.

16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 202, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'ENPALS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data è istituito presso l'ENPALS con evidenza contabile separata il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Tutte le attività e le passività risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato affluiscono ad evidenza contabile separata presso l'ENPALS. La dotazione organica dell'ENPALS è aumentata di un numero pari alla unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il funzionamento dell'ente ENPALS. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse strumentali, umane e finanziarie dell'Ente soppresso, sulla base delle risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Commissario straordinario e il Direttore generale dell'Istituto incorporante in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge continuano ad operare sino alla scadenza del mandato prevista dai relativi decreti di nomina.

17. Le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali vigilati dal Ministero del lavoro previsti nel presente decreto sono computate, previa verifica del Dipartimento della funzione pubblica con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e studio in materia di politica economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e all'ISTAT. Le funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso l'ISTAT. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

19. L'Ente italiano Montagna (EIM), istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per la Presidenza è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali, il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali e l'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), indicati nell'allegato 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.

21. L'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN) istituito con Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 è soppresso. Le funzioni svolte dall'INSEAN e le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie sono trasferite al Consiglio nazionale delle ricerche con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Consiglio nazionale delle ricerche, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro il Consiglio nazionale delle ricerche subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente: «Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico».

23. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima data è ricostituito il Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.a., composto di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.a. è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti,

fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.

25. Le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al presente comma.

26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione.

27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, il quale dipende funzionalmente dalle predette autorità.

28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

29. Restano ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.

30. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-*bis*, comma 8, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è trasferita al Ministero per lo sviluppo economico.

31-*bis*. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-*bis* e seguenti.

31-*ter*. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo.

31-*quater*. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

31-*quinquies*. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.

31-*sexies*. Il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 31-*ter*. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

31-*septies*. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati gli articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla soppressa Agenzia di cui al citato articolo 102 sono da intendere riferiti al Ministero dell'interno.

31-*octies*. Le amministrazioni destinatarie delle funzioni degli enti soppressi ai sensi dei commi precedenti, in esito all'applicazione dell' articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell' articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o maggiori oneri, le dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze così coperte, evitando l'aumento del contingente del personale di supporto nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 74, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.".

- Il testo del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2004, n. 110.

- Il testo della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica),è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.

- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69) , pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 2011, n. 6, S.O., è il seguente:

"Art. 17. *Modifiche alla rubrica del capo II e all'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

1. Nella rubrica del capo II, la parola: «pagamenti» è sostituita dalla seguente: «trasferimenti».

2. L'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Firma autenticata). - 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.».".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176 (Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), abrogato dal presente regolamento, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2001, n. 114, S.O.

- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 2004, n. 223.

- Il testo del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2005 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 2005, n. 285.

- Il testo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2007 (Linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 luglio 2007, n. 152.

Note all'art. 1:

- Per il testo degli articoli 45 e 46, del citato decreto legislativo, n. 300 del 1999, si veda nelle note alle premesse.

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248.

Note all'art. 2:

- Il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 è il seguente:

"Art. 14**.** *Organismo indipendente di valutazione della performance*

1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

3. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera *c)*, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

7. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera *g)*, e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'articolo 13.

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.".

- Il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo, n. 165 del 2001, è il seguente:

"Art. 19. *Incarichi di funzioni dirigenziali.*

(Art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione di.rigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

1-*bis*. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-*ter*. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei princìpi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a perso-

ne in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-*bis*. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *c)*.

5-*bis*. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-*ter*. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

6-*bis*. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-*bis* e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-*ter*. Il comma 6 ed il comma 6-*bis* si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

7.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-*bis*. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.".

- Per il testo dell'articolo 7, comma 6, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

- Per il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo, n. 165 del 2001, si veda nelle note all'articolo 2.

- Il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo, n. 300 del 1999, è il seguente:

"Art. 6. *Il segretario generale.*

1. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali può essere istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.".

- Il testo degli articoli 10 e 11 del citato decreto legislativo, n. 150 del 2009, è il seguente:

"Art. 10. *Piano della performance e Relazione sulla performance.*

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera *d)*, redigono annualmente:

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

2. I documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance.

4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

Art. 11. *Trasparenza.*

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto

dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione.

2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13;

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.

5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-*bis*, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *a)* e *b)*, alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:

a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;

c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;

d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;

e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;

f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;

g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;

h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo;

i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.".

- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

"Art. 10. *Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori.*

1. L'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è ente di ricerca, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Lo statuto dell'ISFOL è approvato su proposta del Ministro vigilante e reca anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e con la disciplina dettata da altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.".

- Il testo del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 1989, n. 222.

- Per il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo, n. 150 del 2009, si veda nelle note all'articolo 2.

- Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

- Il testo dell'articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

"Art. 1. 56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

56-*bis.* Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.

57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

58-*bis.* Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.

58-*ter.* Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione

organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista dall'*articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724* , può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.

59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota pari al 70 per cento dei predetti risparmi è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio.

60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti.

62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza.

63. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il 1° marzo 1997. Entro tale termine devono cessare tutte le attività incompatibili con il divieto di cui al comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione.

64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché ai genitori con figli minori in relazione al loro numero.

65. I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie e la cui pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque unità.".

- Il testo dell'articolo 53 del citato decreto legislativo, n. 165 del 2001, è il seguente:

"Art. 53. *Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.*

(Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998, nonché dall'art. 16 del D.Lgs n. 387 del 1998)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-*bis* del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-*bis*. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-*bis*) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.".

- Il testo dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza), è il seguente:

"Art. 3. *Ordinamento degli enti.*

1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto è determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art. 1 in conformità ai seguenti criteri di carattere generale.

2. Sono organi degli Enti:

a) il presidente;

b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;

c) il collegio dei sindaci;

d) il direttore generale.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza ed è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Ente. È nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei Ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.

4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP è composto da ventiquattro membri, dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'INAIL è composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei

lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione all'INPS. Il consiglio dell'IPSEMA è composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti.

5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui all'art. 10, L. 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza.

6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, con le procedure di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , così come modificato dall'art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, è composto: *a)* per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; *b)* per l'INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; *c)* per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4. La nomina del collegio dei sindaci è disciplinata dall'art. 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di quello di cui alla lettera *d)*, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

11. Al presidente dell'Ente è dovuto, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."

- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), è il seguente:

"Art. 3. *Gestione del bilancio.*

1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'àmbito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'àmbito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.".

Note all'art. 5:

- Il testo della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2000, n. 136.

Note all'art. 6:

- Il testo dell'articolo 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), è il seguente:

"Art. 18. *Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali.*

1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-*quater* e 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera *b)*, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:

a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità;

b-*bis*) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attività di apprendimento, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.

3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.

3-*bis*. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai princìpi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma 3 del presente articolo.

4. Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente articolo possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 20.

4-*bis*. Al fine della sollecita attuazione del piano nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti al superamento del disagio abitativo, con corrispondente attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma, possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, nonché quelle autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le medesime finalità, all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «d'intesa con» sono sostituite dalla seguente: «sentita»;

b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal comma 12-*bis*,»;

c) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-*bis*. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, è destinato l'importo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4-*ter*. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo.

4-*quater*. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-*bis*, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-*bis* è a carico del piano di rientro».

4-*quinquies*. La tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rimodulata con apposito accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario del Governo in modo da garantire la neutralità finanziaria, in termini di saldi di finanza pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal comma 4-*quater* del presente articolo.

4-*sexies*. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo».

4-*septies*. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «dei servizi pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

4-*octies*. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «producono servizi di interesse generale» sono inserite le seguenti: «e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,».".

- Il testo dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), è il seguente:

"Art. 1-*ter*. *Fondo per lo sviluppo*.

1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorità per l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi effetti occupazionali, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo è stabilita in 10 milioni di euro.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma 1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei fenomeni di repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati i criteri di priorità per l'attribuzione delle risorse e con riferimento alle aree territoriali ed ai settori industriali in crisi, nonché i criteri di selezione dei soggetti a cui è attribuita la gestione dei programmi di sviluppo locale connessi.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può avvalersi delle società di promozione industriale partecipate dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero da enti di gestione disciolti, nonché della GEPI S.p.a.

4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-

legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, per l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica comunitaria, secondo le modalità stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183 , e successive modificazioni.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.".

- Il testo della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1978, n. 362.

- Per il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo, n. 419 del 1999, si veda nelle note all'articolo 3.

- Il testo della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 1991, n. 175, S.O.

- Il testo del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 1984, n. 299.

- Il testo dell'articolo 5 del citato decreto-legge, n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, è il seguente:

"Art. 5. *Contratti di solidarietà.*

1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista nell'articolo 1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché dal comma 5 del presente articolo, può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale o mensile.

2. I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi dell'articolo 1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, con una riduzione dell'orario superiore al 20 per cento, beneficiano di una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 e 40 per cento. La presente disposizione trova applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta a decorrere dal 10 marzo 1993 e fino alla data di scadenza del contratto di solidarietà e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione dell'art. 1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della L. 23 luglio 1991, n. 223 .

4. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale corrisposto per i contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, è elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario e per lo stesso periodo all'impresa è corrisposto, mediante rate trimestrali, un contributo pari ad un quarto del monte retributivo da essa non dovuto a seguito della predetta riduzione.

5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La presente disposizione non trova applicazione in riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre 1995.

6. Ai fini di cui al comma 5, l'impresa presenta istanza, corredata dall'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'art. 4, comma 15, della L. 23 luglio 1991, n. 223 ; l'ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia stata presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi restando i trattamenti in essere.

7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a tutte le imprese alberghiere, nonché alle aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, forma l'elenco delle località termali cui si applicano le suddette disposizioni.

8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori.

9. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'art. 19, comma 1, della L. 23 luglio 1991, n. 223 , è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione.

10. Nel contratto di solidarietà vengono determinate anche le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto determinato dal medesimo contratto.

11. Per i contratti di solidarietà già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove le parti non provvedano a disciplinare la materia di cui al comma 10, può provvedervi, su richiesta dell'impresa, l'ispettorato del lavoro territorialmente competente.

12. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma 10 comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo previsto dal comma 5.

13. Alle finalità del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 7. Le modalità di rimborso alle gestioni previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui all'art. 1, comma 5.".

- Il testo dell'articolo 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996 è il seguente:

"28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;

b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti

delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;

c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;

d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;

e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;

f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi**.".**

Il testo dell'articolo 5, della citata legge n. 196 del 1997, abrogato dal d. lgs 10 settembre 2003, n. 276, recava "*Interventi specifici per i lavoratori temporanei.".*

- Il testo dell'articolo 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), è il seguente:

"Art. 118. *Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo.*

1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati «fondi». Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonché, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente. I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate, affinchè ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.

2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in caso di irregolarità o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporne la sospensione dell'operatività o il commissariamento. Entro tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'«Osservatorio per la formazione continua» con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale per l'impiego, da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata.

3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.

5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente.

8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'àmbito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.

10. A decorrere dall'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle

risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001.

12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:

a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;

b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10.

13. Per le annualità di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.

14. Nell'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.

16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera *a)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonché di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.".

- Il testo del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2007, n. 261, S.O.

- Il testo degli articoli 40 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), è il seguente:

"Art. 40. *Casi particolari di ingresso per lavoro.*

1. Il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesto, è rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori di cui alle lettere *d)* e r-*bis*) del comma 1 del medesimo articolo, senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo unico. Si osservano le modalità previste dall'articolo 30-*bis*, commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste dal presente articolo. Il nullaosta al lavoro è rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico.

2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nullaosta al lavoro non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non può superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21 il nullaosta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato. La validità del nullaosta deve essere espressamente indicata nel provvedimento.

3. Salvo quanto previsto dai commi 9, lettera *a)*, 12, 14, 16 e 19 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico, il nullaosta al lavoro è rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta al lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni dalla data del rilascio, osservate le disposizioni degli articoli 31, commi 1, limitatamente alla richiesta del parere del questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8.

4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *f)*, del testo unico, i più elevati limiti temporali previsti dall'articolo. 5, comma 3, lettera *c)*, del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nel nullaosta al lavoro o, se questo non è richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessità.

5. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *a)*, del testo unico, il nullaosta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda distaccataria, qualificano l'attività come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nell'àmbito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria.

6. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del testo unico, il nullaosta al lavoro è subordinato alla richiesta di assunzione anche a tempo indeterminato dell'università o dell'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attività.

7. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *d)*, del testo unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato, corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualità di lavoratore subordinato, nonché del titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistati, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.

8. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *e)*, del testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. Il nullaosta al lavoro non può essere rilasciato a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.

9. La lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 27 del testo unico, si riferisce agli stranieri che, per finalità formativa, debbono svolgere in unità produttive del nostro Paese:

a) attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale,

ovvero

b) attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono.

10. Per le attività di cui alla lettera *a)* del comma 9 non è richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nei limiti del contingente annuo determinato ai sensi del comma 6 dell'articolo 44-*bis*. Alla richiesta deve essere unito il progetto formativo, redatto ai sensi delle norme attuative dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, vistato dalla regione. Per le attività di cui al comma 9, lettera *b)*, il nullaosta al lavoro viene rilasciato dallo Sportello unico, su richiesta dell'organizzazione presso la quale si svolgerà l'attività lavorativa a finalità formativa. Alla richiesta deve es-

sere allegato un progetto formativo, contenente anche indicazione della durata dell'addestramento, approvato dalla regione.

11. Per i lavoratori, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *g)*, del testo unico, il nullaosta al lavoro può essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e può riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari, per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori. L'impresa estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall'ordinamento italiano.

12. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *h)*, del testo unico, dipendenti da società straniere appaltatrici dell'armatore chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non è necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.

13. Nell'àmbito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lettera *i)*, del testo unico, è previsto l'impiego in Italia, di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nullaosta al lavoro da richiedersi a cura dell'appaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore interessato. L'impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

14. Per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 27, comma 1, lettere *l)*, *m)*, *n)* e *o)*, del testo unico, il nullaosta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, è rilasciato dalla Direzione generale per l'impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla lettera *n)*, può essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il rilascio del nullaosta è comunicato, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede legale l'impresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

15. I visti d'ingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a 90 giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, con il vincolo che gli artisti interessati non possano svolgere attività per un produttore o committente di spettacolo diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato.

16. Per gli sportivi stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *p)*, e comma 5-*bis*, del testo unico, il nullaosta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, sulla richiesta, a titolo professionistico o dilettantistico, della società destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91. La dichiarazione nominativa di assenso è richiesta anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa d'assenso è comunicata, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e il permesso di soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra società sportive nell'ambito della medesima federazione.

17. Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui al comma 16, sono considerati al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico. Al fine dell'applicazione dell'articolo 27, comma 5-*bis*, del testo unico, le aliquote d'ingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari può essere tesserato dal CONI, nell'ambito delle quote fissate dall'articolo 27, comma 5-*bis*, del testo unico.

18. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI riguardi un cittadino extracomunitario minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla federazione sportiva nazionale di appartenenza della società destinataria della prestazione sportiva.

19. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *q)*, del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, il nullaosta al lavoro non è richiesto.

20. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *r)*, del testo unico, il nullaosta al lavoro è rilasciato nell'àmbito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, il nullaosta al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il nullaosta al lavoro può essere rilasciato dallo Sportello unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.

21. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r-*bis*), del testo unico, riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura. Le società di lavoro interinale possono richiedere il nullaosta per l'assunzione di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nullaosta, qualora gestiscano direttamente l'intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesima.

22. Gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del testo unico possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico. In tali casi, lo schema di contratto d'opera professionale è, preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato che, effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente certificazione. Tale certificazione, da accludere alla relativa richiesta, è necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro autonomo, in applicazione della presente disposizione.

23. Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *n)*, del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettere *d)*, *e)* e r-*bis*), del testo unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nullaosta. Si applicano nei loro confronti l'articolo 22, comma 11, del testo unico e gli articoli 36-*bis* e 37 del presente regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5.".

"Art. 49. *Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni.*

1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.

1-*bis*. Il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie è, comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente.

2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.

3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa, nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si può avvalere delle regioni e delle province autonome.

3-*bis*. Nel caso in cui il riconoscimento è subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.".

Note all'art. 7:

- Il testo degli artt. 5, 6 e 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2008, n. 101, S.O., è il seguente:

"Art. 5. Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è istituito il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed è composto da:

a) tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:

a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

b) individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

4. Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, le parti sociali sono consultate preventivamente. Sull'attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.

5. Le modalità di funzionamento del comitato sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali appositamente assegnato.

6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione**.**

Art. 6. *Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.*

1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che la presiede;

b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità;

c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) un rappresentante del Ministero della difesa;

f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;

h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

i) un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale;

l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

m) dieci rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

n) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

o) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Per ciascun componente può essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altresì partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative alla materia dell'istruzione per le problematiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*.

3. All'inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione.

4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.

5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni.

6. Le modalità di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da

personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali appositamente assegnato.

7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:

a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all'articolo 5;

c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all'articolo 11;

d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

g) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

i) valutare le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo 30;

m-*bis*) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

m-*ter*) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

m-*quater*) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.".

"Art. 232. *Adeguamenti normativi.*

1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.

3. Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.

4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori è comunque effettuata dal datore di lavoro.".

Il testo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.

Note all'art. 8:

- Il testo della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231 (Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 2006, n. 161.

- l testo del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2006 n.133, S.O.

- Il testo dell'articolo 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), è il seguente:

"Art. 6. *Riassetto normativo in materia di pari opportunità.*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione di strumenti di prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione, in particolare per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età e l'orientamento sessuale, anche al fine di realizzare uno strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità previsti in sede di Unione europea e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione;

b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.".

- Il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo, n. 198 del 2006, è il seguente:

"Art. 8. *Costituzione e componenti*.

(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 1, 2, 3, 4, e 7)

1. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell'ambito della competenza statale, la rimozione delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

2. Il Comitato è composto da:

a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente;

b) sei componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

c) sei componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

d) due componenti designati unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative sul piano nazionale;

e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro;

f) la consigliera o il consigliere nazionale di parità di cui all'articolo 12, comma 2, del presente decreto.

2-*bis*. Le designazioni di cui al comma sono effettuate entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di mancato tempestivo riscontro, il Comitato può essere costituito sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva l'integrazione quando pervengano le designazioni mancanti.

3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto:

a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro e politiche di genere;

b) sei rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento della funzione pubblica, di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente più rappresentative;

c) cinque dirigenti o funzionari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in rappresentanza delle Direzioni generali del mercato del lavoro, della tutela delle condizioni di lavoro, per le politiche previdenziali, per le politiche per l'orientamento e la formazione, per l'innovazione tecnologica, di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente più rappresentative;

c-*bis*) tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente più rappresentative;

4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. In caso di sostituzione di un componente, il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del Comitato.

5. Il vicepresidente del Comitato è designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito dei suoi componenti.".

Note all'art. 12:

- Il testo dell'articolo 33 del citato decreto legislativo, n. 286 del 1998, è il seguente:

"Art. 33. *Comitato per i minori stranieri.*

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)

1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:

a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.

2-*bis*. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.

3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.".

Note all'art. 13:

- Il testo degli articoli 3, 8 e 9 del citato decreto legislativo, n.124 del 2004, è il seguente:

"Art. 3. *Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza.*

1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza.

1-*bis*. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la congruità dell'attività di vigilanza effettuata, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi e segnala altresì al Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attività di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al comma 23 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243.

2. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in qualità di presidente; dal direttore generale della direzione generale, dal Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali; dal Presidente del Comitato nazionale per la emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.

3. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori generali delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i Direttori degli altri enti previdenziali, i Direttori generali delle direzioni generali degli altri Ministeri interessati in mate-

ria, gli ulteriori componenti istituzionali della Commissione nazionale per la emersione del lavoro non regolare ed il comandante del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato del lavoro. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

4. Alla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può essere attribuito il compito di definire le modalità di attuazione e di funzionamento della banca dati di cui all'articolo 10, comma 1, e di definire le linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza, nei cui confronti la direzione generale, al sensi dell'articolo 2, esercita un'attività di direzione e coordinamento.

5. Ai componenti della Commissione di coordinamento dell'attività di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 3 non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.".

"Art. 8. *Prevenzione e promozione.*

1. Le direzioni regionali e provinciali del lavoro organizzano, mediante il proprio personale ispettivo, eventualmente anche in concorso con i CLES e con le Commissioni regionali e provinciali per la emersione del lavoro non regolare, attività di prevenzione e promozione, su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro, finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggior rilevanza sociale, nonché alle novità legislative e interpretative. Durante lo svolgimento di tali attività il personale ispettivo non esercita le funzioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

2. Qualora nel corso della attività ispettiva di tipo istituzionale emergano profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa di cui sopra, con particolare riferimento agli istituti di maggiore ricorrenza, da cui non consegua l'adozione di sanzioni penali o amministrative, il personale ispettivo fornisce indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione della predetta normativa.

3. La direzione generale e le direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche d'intesa con gli enti previdenziali, propongono a enti, datori di lavoro e associazioni, attività di informazione ed aggiornamento, da svolgersi, a cura e spese di tali ultimi soggetti, mediante stipula di apposita convenzione. Lo schema di convenzione è definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli organismi preposti, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fornisce i criteri volti a uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 75 e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

5. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere svolte, secondo le rispettive competenze, anche dagli enti previdenziali, nel rispetto delle indicazioni e direttive della direzione generale.

Art. 9. *Diritto di interpello.*

1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.

2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili.".

- Il testo dell'articolo 12 del citato decreto legislativo, n. 81 del 2008 è il seguente:

"Art. 12. *Interpello.*

1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

2. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da due rappresentanti del Ministero della salute e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.".

Note all'art. 14:

- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

"Art. 1. *Oggetto.*

1. Il presente decreto disciplina ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 , il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato.

2. Resta salva l'ulteriore attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, relativamente alle materie di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non interessate dal presente decreto.

3. In riferimento alle materie di cui al comma 1, costituiscono funzioni e compiti dello Stato ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 3, comma 1, lettera *a)*, della citata legge n. 59 del 1997 :

a) vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, nonché procedimenti di autorizzazione per attività lavorativa all'estero;

b) conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime;

c) risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;

d) conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 11;

e) raccordo con gli organismi internazionali e coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.".

- Per i riferimenti del decreto- legislativo, n.124 del 2004, si veda nelle note alle premesse.

- Il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 è il seguente:

"Art. 13. *Vigilanza.*

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

1-*bis*. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all' articolo 35 della legge

26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'articolo 7:

a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.

4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.

5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

7. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.".

- Il testo degli articoli 13,17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)

"Art. 13. *Atti di accertamento.*

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell' articolo 333 e del primo e secondo comma dell' articolo 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.".

"Art. 17. *Obbligo del rapporto.*

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 , dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 , e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

Art. 18. *Ordinanza-ingiunzione.*

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.".

Note all'art. 15:

- Per il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 16:

- Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, si veda nelle note alle premesse.

- Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, è il seguente:

"Art. 4. *Disposizioni sull'organizzazione.*

1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

4-*bis*. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.".

- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:

"Art. 14. *Organismo indipendente di valutazione della performance.*

1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'*articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999*, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

3. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui all'*articolo 13*, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'*articolo 13*;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'*articolo 10* e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all'*articolo 7*, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'*articolo 13*;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'*articolo 13*, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera *c)*, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

7. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'*articolo 13*, comma 6, lettera *g)*, e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'*articolo 13*.

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.".

Note all'art. 17:

- Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo, n. 300 del 1999, si veda nelle note all'articolo 16.

11G0186

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 luglio 2011, n. **145**.

Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

Udito il parere n. 2228/2011 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2011;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2011, e la successiva comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2011;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole «nell'ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o con qualifica di magistrato»;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.».

2. All'articolo 17, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole «nell'ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o con qualifica di magistrato»;

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti;».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

a) «*d)* che, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo;»;

b) «*e)* criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4. L'organismo iscritto è obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *b)*».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera *b)*, le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto»;

b) al comma 4, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera *e)* del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera *b)* del presente comma»;

c) al comma 4, lettera *e)*, le parole «deve essere ridotto di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera *c)* del presente comma»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente: «Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.»;

e) al comma 9, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.»;

f) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente: «14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «il responsabile» e prima delle parole «verifica il possesso», sono inserite le seguenti: «, dopo aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente,»;

b) al comma 2, le parole «sei mesi», ovunque presenti, sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi»;

c) al comma 3, dopo le parole «il responsabile» e prima delle parole «verifica il possesso», sono inserite le seguenti: «, dopo aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente,»;

d) al comma 4, le parole «sei mesi», ovunque presenti, sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 luglio 2011

Il Ministro della giustizia: ALFANO

Il Ministro dello sviluppo economico: ROMANI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 16, foglio n. 297

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. ".

- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.):

"Art. 16. *Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori.*

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.

2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.

4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.

6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.".

- Si riporta il testo dell'articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.):

"Art.60. *Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali.*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;

b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;

c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro;

d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;

e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;

f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;

g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;

h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera *g)* siano iscritti di diritto nel Registro;

i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;

l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;

m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;

n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;

o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;

p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;

r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;

s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.".

Note all'art. 1:

Si riporta il testo degli articoli 3, comma 2, e 17, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei forma-

tori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.), come modificato dal presente regolamento:

"Art. 3. *Registro.*

1. *(*omissis*).*

2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale *o con qualifica di magistrato* nell'ambito della direzione generale. *Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.* Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3, parte *i)*, sezione C e parte *II)*, sezione C, il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico.

3. – 6. *(*omissis*).*"

"Art. 17. *Elenco degli enti di formazione*.

1. *(*omissis*).*

2. L'elenco è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale *o con qualifica di magistrato* nell'ambito della direzione generale. *Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.*

3. – 6. *(*omissis*).*".

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3 del citato decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, come modificato dal presente regolamento:

"Art. 4. *Criteri per l'iscrizione nel registro*.

1. – 2. *(*omissis*).*

3. Il responsabile verifica altresì:

a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;

b) il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti;

c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:

a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;

b. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all'*articolo 3*, comma 3, parte *i)*, sezione B e parte *II)*, sezione B.

4. – 6. *(*omissis*).*".

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 5 del citato decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, come modificato dal presente regolamento:

"Art. 7. *Regolamento di procedura.*

1. – 4. *(*omissis*).*

5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere:

a) che il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'*articolo 14*, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo;

b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento;

c) la possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo.

d) *che, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo;*

e) *criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.*

6. – 8. *(*omissis*).*".

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, come modificato dal presente regolamento:

"Art. 8. *Obblighi degli iscritti.*

1. L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.

2. Il responsabile dell'organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all'*articolo 11*, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo.

3. Il responsabile dell'organismo trasmette altresì la proposta del mediatore di cui all'*articolo 11* del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'*articolo 13* dello stesso decreto legislativo.

4. L'organismo iscritto è obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b)*.".*

Note all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, come modificato dal presente regolamento:

"Art. 16. *Criteri di determinazione dell' indennità.*

1. – 3. *(*omissis*).*

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A*:*

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) *nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera* e) *del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera* b) *del presente comma;*

e) *deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera* c) *del presente comma* quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento;

5. – 7. *(*omissis*).*

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. *Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione;*

10. - 13. *(*omissis*).*

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.".

Note all'art. 6:

- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto del Ministro della giustizia n. 180 del2010, come modificato dal presente regolamento:

"Art. 20. *Disciplina transitoria.*

1. Si considerano iscritti di diritto al registro gli organismi già iscritti nel registro previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 2, il responsabile, *dopo aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente,* verifica il possesso in capo a tali organismi dei requisiti previsti dall'articolo 4 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'organismo ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta;

2. I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1 devono acquisire, entro *dodici mesi* dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti anche formativi in esso previsti per l'esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei *dodici mesi* di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l'attività di mediazione. Dell'avvenuta acquisizione dei requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno immediata comunicazione al responsabile.

3. Si considerano iscritti di diritto all'elenco gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione, già accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 4, il responsabile, *dopo aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente,*verifica il possesso in capo a tali enti dei requisiti previsti dall'*articolo 18* e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'ente ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta.

4. I formatori abilitati a prestare la loro attività presso gli enti di cui al comma 3 devono acquisire, entro *dodici mesi* dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti di aggiornamento indicati nell'articolo 18. Gli stessi formatori, fino alla scadenza dei *dodici mesi* di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l'attività di formazione. Dell'avvenuto aggiornamento gli enti di cui al comma 3 danno immediata comunicazione al responsabile.

11G0187

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 luglio 2011.

Definizione di nuovi servizi ausiliari dell'attività di Polizia affidati agli Steward, nonché ulteriori integrazioni e modifiche al decreto 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli "Steward" negli impianti sportivi».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante: «Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza di svolgimento nelle manifestazioni sportive», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, ed, in particolare, l'art. 2;

Visto il comma 1-*bis* all'art. 2-*ter* del richiamato decreto-legge n. 8 del 2007, convertito dalla legge n. 41 del 2007, introdotto dall'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 187 del 2010, che ha previsto la possibilità di affidare agli «steward» altri servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia, ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza;

Visti i commi 3 e 4 dell'art. 2 del richiamato decreto-legge n. 187 del 2010, convertito dalla legge n. 217 del 2010, che hanno introdotto una nuova tutela penale per gli «steward» per fatti commessi nei loro confronti

nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 24 febbraio 2010, recante «Organizzazione e servizio degli "steward" negli impianti sportivi.»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'interno, 29 gennaio 1999, n. 85, recante «Norme di attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, recante «Disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 6 ottobre 2009, recante «Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94»;

Vista la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 4 dicembre 2006 concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro (2006/C 322/01), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 29 dicembre 2006;

Visto il Regolamento della Commissione n. 185/2010/CE del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile;

Visti i requisiti personali e professionali, nonché la formazione previsti per gli steward dal richiamato decreto 8 agosto 2007;

Ritenuto di dover dare attuazione all'art. 2, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 187 del 2010, convertito dalla legge n. 217 del 2010, il quale prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno volto a definire nuovi servizi ausiliari dell'attività di polizia, di cui al citato comma 1-*bis* dell'art. 2-*ter* del decreto-legge n. 8 del 2007, convertito dalla legge n. 41 del 2007, attraverso l'integrazione del predetto decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007;

Ritenuto di individuare i nuovi servizi ausiliari dell'attività di polizia, per i quali non è richiesto l'impiego di pubbliche potestà o l'impiego di personale delle forze di polizia, specificandone le condizioni e le modalità per il loro espletamento, tenuto conto di quanto emerso nella prima fase di applicazione del citato decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, anche con riferimento ai medesimi servizi già espletati da soggetti privati appositamente autorizzati, in attuazione, in particolare, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'interno, 29 gennaio 1999, n. 85, e dei decreti del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, e 6 ottobre 2009, sopra richiamati;

Ravvisata l'esigenza di integrare i servizi da affidare agli steward, tenuto conto di quanto già previsto dalla citata risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 4 dicembre 2006 e di quelli già espletati in ambito europeo dai corrispondenti assistenti di stadio, anche al fine di uniformare maggiormente le modalità di impiego di tale personale;

Ravvisata altresì l'esigenza di apportare ulteriori integrazioni e modifiche al predetto decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, anche in relazione alle proposte formulate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007

1. Al decreto ministeriale 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli "steward" negli impianti sportivi», indicato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 3, comma 5, è aggiunto il seguente periodo: «L'attestazione è revocata, anche su richiesta del Questore della provincia interessata, quando è accertata la perdita dei requisiti minimi formativi di cui al medesimo allegato B del presente decreto.»;

b) all'art. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *b)*, dopo il n. 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*) segnalare all'interessato la facoltà di depositare oggetti che non possono essere introdotti all'interno dell'impianto sportivo, in appositi contenitori installati nei pressi dei varchi d'ingresso e messi a disposizione dalla società organizzatrice della competizione sportiva di cui all'art. 1, d'intesa con il proprietario dell'impianto, se diverso, in attuazione di apposite linee guida definite dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 1-*octies*, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;

2) al comma 1, lettera *c)*, dopo il n. 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*) segnalare all'interessato la facoltà di depositare oggetti che non possono essere introdotti all'interno

dell'impianto sportivo, in appositi contenitori installati nei pressi dei varchi d'ingresso e messi a disposizione dalla società organizzatrice della competizione sportiva di cui all'art. 1, d'intesa con il proprietario dell'impianto, se diverso, in attuazione di apposite linee guida definite dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 1-*octies*, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;

3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Con le condizioni e le modalità di cui ai commi 2-*ter* e 2-*quater*, agli steward possono essere affidati i seguenti ulteriori servizi ausiliari dell'attività di polizia per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle forze di polizia:

a) controllo di cui al comma 1, lettera *c)*, n. 1), anche attraverso controlli a campione manuali dell'abbigliamento e delle cose portate dai soggetti che accedono all'impianto sportivo, mediante la tecnica del pat-down, quando tale modalità di controllo si rende necessaria al fine di evitare l'introduzione all'interno dell'impianto sportivo di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque pericolosi per la pubblica incolumità;

b) attività di prefiltraggio e filtraggio, di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, anche attraverso il concorso nelle procedure di primo intervento che non comporti l'esposizione a profili di rischio, quando tale modalità di intervento si rende necessaria per evitare indebiti accessi nell'impianto sportivo attraverso lo scavalcamento dei varchi d'ingresso, ovvero a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone, fermo restando l'obbligo di immediata segnalazione alle forze di polizia cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.»;

2-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 3, e dal comma 2 del presente articolo, i servizi ausiliari di cui al comma 2-*bis* possono essere affidati agli steward nell'ambito delle linee guida e delle misure definite dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 1-*octies*, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.

2-*quater*. I servizi di cui al comma 2-*bis* possono essere svolti dagli steward, preventivamente individuati, che hanno acquisito una specifica attestazione nell'ambito dei corsi di formazione di cui all'allegato B, previo assenso del questore e sotto la costante supervisione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per la stagione calcistica 2011-2012, i servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, n. 3, possono essere affidati agli steward che hanno superato un apposito aggiornamento professionale organizzato dalle Società sportive d'intesa con la questura, con le modalità e i tempi definiti dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni del presente decreto si applicano decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

3. Entro due anni dalla data di pubblicazione del decreto, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive formula osservazioni e proposte per l'eventuale revisione delle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2011
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 16, foglio n. 350

11A11515

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 agosto 2011.

Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai corsi di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e della scuola primaria, e di valorizzazione, agli stessi fini, del servizio eventualmente svolto e di particolari titoli accademici, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, concernente il regolamento sulla «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado» e, in particolare, l'art. 5, comma 3 che prevede la definizione con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle modalità di svolgimento, la valorizzazione del servizio eventualmente svolto o di particolari titoli accademici e le caratteristiche delle prove di accesso al corso di laurea magistrale di cui all'art. 3 del medesimo decreto;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 concernente «Norme in materia di accessi ai corsi universitari»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 sulla parità scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e, in particolare l'art. 5;

Ritenuta la necessità di definire, per l'anno accademico 2011/2012, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

Decreta:

Art. 1.

Accesso al corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

1. Per l'anno accademico 2011/2012, l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea magistrale di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. ·249, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. La prova d'accesso mira a verificare l'adeguatezza della personale preparazione con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale.

3. La prova di cui al comma 2, predisposta da ciascuna università, verte su ottanta (80) quesiti formulati con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare la sola corretta, sui seguenti argomenti, specificati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto:

a) competenza linguistica e ragionamento logico;

b) cultura letteraria, storico-sociale e geografica;

c) cultura matematico-scientifica.

4. I quesiti di cui al comma 3 sono così ripartiti: quaranta (40) di competenza linguistica e ragionamento logico, venti (20) di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, venti (20) di cultura matematico-scientifica. La risposta corretta a ogni domanda vale 1 punto, la risposta non data o errata vale O punti. La prova ha la durata di due ore e mezzo.

5. La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea magistrale è costituita dai candidati che hanno conseguito, nella prova di cui al comma 3, una votazione non inferiore a 60/80.

6. La votazione di cui al comma 5 è integrata in caso di possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese di almeno Livello B1 del «Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue», adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa, rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai governi dei paesi madrelingua, a condizione che mostrino piena aderenza al predetto QCER nelle cinque abilità (Ascolto, Parlato, Scrittura, Lettura, Interazione) ivi previste, secondo il seguente punteggio:

a) B1 punti 3;

b) B2 punti 5;

c) C1 punti 7:

d) C2 punti 10.

I punteggi non sono sommabili tra loro.

7. È ammesso al corso di laurea magistrale, secondo l'ordine della graduatoria definito dalla somma dei punteggi di cui ai commi 5 e 6, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso, indicato nel bando.

8. In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:

a) prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura scientifico-matematica;

b) in caso di ulteriore parità, prevale lo studente che ha conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

c) in caso di ulteriore parità, prevale lo studente anagraficamente più giovane.

9. La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in nessun caso integrata con altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi. Non sono consentite ammissioni in soprannumero.

Art. 2.

Bando per la procedura di accesso

1. Per l'accesso al corso di laurea magistrale di cui all'art. 1, comma 1, ciascuna università, una volta completate le procedure per l'attivazione del corso e in base alla programmazione definita ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 emana il relativo bando, che:

a) indica il numero dei posti disponibili;

b) prevede disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indica i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

c) definisce le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obbli-

ghi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei;

d) definisce le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

Studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Art. 4.

Calendario della prova di ammissione

1. La prova di ammissione di cui al presente decreto si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 10 ottobre 2011.

Art. 5.

Norma finanziaria

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il Ministro: GELMINI

ALLEGATO A

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO PER L'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA

Competenza linguistica e ragionamento logico.

I quesiti mirano ad accertare la capacità di usare correttamente la lingua italiana, di comprendere un testo scritto e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che sono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni.

I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di diverse forme di ragionamento logico.

Cultura letteraria, storico-sociale e geografica.

La prova è mirata all'accertamento delle capacità di:

a) individuare le caratteristiche proprie dei generi letterari, orientarsi nella collocazione storico-culturale di un testo classico italiano, riconoscere opere e autori rilevanti della tradizione italiana;

b) distinguere tipologia e rilevanza delle fonti nella ricerca storica, orientarsi nella cronologia degli eventi cruciali, riconoscendo le tappe fondamentali della storia italiana ed europea con riferimento alla specificità dell'organizzazione politica, economica e sociale e ai principali fenomeni politico-culturali dell'età moderna e contemporanea;

c) distinguere e descrivere gli elementi di base della geografia astronomica, fisica, antropica, sociale ed economica.

Cultura matematico-scientifica.

La prova è mirata all'accertamento delle capacità di risolvere semplici problemi valutando criticamente le strategie da utilizzare e di descrivere ed interpretare da un punto di vista scientifico eventi semplici del mondo circostante e della vita quotidiana, facendo riferimento alle conoscenze di base nelle seguenti aree disciplinari:

a) matematica ed informatica (insiemi numerici e calcolo aritmetico, calcolo algebrico, geometria euclidea, probabilità, analisi-elaborazione-presentazione dell'informazione);

b) scienze della terra e della vita (ambiente ed ecosistema, atmosfera, clima, acque, vita e organismi viventi, evoluzione biologica);

c) scienze della materia (elementi e sostanze chimiche, legami e reazioni chimiche, produzione dell'energia, fotosintesi, misura delle grandezze fisiche, principi di dinamica, termodinamica, ottica, elettricità, magnetismo, astronomia, mondo microscopico).

11A11177

DECRETO 4 agosto 2011.

Programmazione degli accessi ai corsi di laurea disposta dagli Atenei anno accademico 2011/2012.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'art. l, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare l'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

Visto il D.M. 22 settembre 2010, n. 17 «Requisiti necessari dei corsi di studio» e, in particolare l'art. 8;

Viste le proposte delle singole Università degli studi in ordine alla programmazione, per l'anno accademico 2011-2012, degli accessi ai corsi di laurea per i quali trovano riferimento i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* della richiamata legge n. 264/1999, corredate dalla relativa relazione del Nucleo di valutazione;

Acquisito, in data 20 luglio 2011 il previsto parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, in merito all'accertamento delle condizioni stabilite dalla richiamata normativa;

Decreta:

1. È accertato il rispetto delle condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 2 agosto 1999, n. 264 per i corsi di cui all'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, i cui accessi sono, per l'anno accademico 2011-2012, programmati dalle singole Università degli studi.

Roma, 4 agosto 2011

Il Ministro: GELMINI

ALLEGATO

Università degli Studi di BARI ALDO MORO

Facoltà	Classe	Corso	Sede
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Chimica e tecnologia farmaceutiche	BARI
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	BARI
Facoltà di FARMACIA	L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche	Tecniche erboristiche	BARI
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	Scienze delle Attività Motorie e Sportive	BARI
Facoltà di SCIENZE BIOTECNOLOGICHE	L-2 Biotecnologie	Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche	BARI
Facoltà di SCIENZE BIOTECNOLOGICHE	L-2 Biotecnologie	Biotecnologie per l'Innovazione di Processi e di Prodotti	BARI
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	SCIENZE BIOLOGICHE	BARI
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-27 Scienze e tecnologie chimiche	chimica	BARI
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi & LM-51 Psicologia	Consulente per i servizi alla persona ed alle imprese	BARI
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	LM-51 Psicologia	Psicologia clinica	BARI
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione	Scienze dell'educazione	BARI
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-20 Scienze della comunicazione	Scienze della comunicazione	BARI
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione	Scienze della formazione	BARI
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	Scienze e tecniche psicologiche	BARI
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	LM-85 Scienze pedagogiche	Scienze pedagogiche	BARI

Politecnico di BARI

Facoltà	Classe	Corso	Sede
Facoltà di ARCHITETTURA	L-4 Disegno industriale	Disegno Industriale	BARI
Facoltà di INGEGNERIA	L-7 Ingegneria civile e ambientale	Ingegneria Civile e Ambientale	BARI
Facoltà di INGEGNERIA	L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia	Ingegneria Edile	BARI
Facoltà di INGEGNERIA	L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria Elettrica	BARI
Facoltà di INGEGNERIA	L-8 Ingegneria dell'informazione	Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni	BARI
Facoltà di INGEGNERIA	L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria Gestionale	BARI
Facoltà di INGEGNERIA	L-8 Ingegneria dell'informazione	Ingegneria Informatica e dell'Automazione	BARI
Facoltà di INGEGNERIA	L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria Meccanica	BARI

Università degli Studi della BASILICATA

Facoltà	Classe	Corso	Sede
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Economia aziendale	POTENZA
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	POTENZA

Facoltà	Classe	Corso	Sede
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-2 Biotecnologie	Biotecnologie	POTENZA
Università degli Studi di BERGAMO			
Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di GIURISPRUDENZA	DS/1 Classe delle lauree nelle scienze della difesa e della sicurezza	Scienze della sicurezza economico-finanziaria	BERGAMO
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	LM-51 Psicologia	Psicologica clinica	BERGAMO
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	Scienze psicologiche	BERGAMO
Università degli Studi di BOLOGNA			
Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di ARCHITETTURA	L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia	Architettura e processo edilizio	CESENA
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Business and Economics	BOLOGNA
Facoltà di ECONOMIA	LM-77 Scienze economico-aziendali	Direzione Aziendale	BOLOGNA
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Economia Aziendale	BOLOGNA
Facoltà di ECONOMIA	LM-56 Scienze dell'economia	Economia e Diritto	BOLOGNA
Facoltà di ECONOMIA	L-33 Scienze economiche	Economia e Finanza	BOLOGNA
Facoltà di ECONOMIA	LM-77 Scienze economico-aziendali	Economia e Professione	BOLOGNA
Facoltà di ECONOMIA	LM-16 Finanza	Finanza, Intermediari e Mercati	BOLOGNA
Facoltà di ECONOMIA	LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura	Innovation and Organization of Culture and the Arts	BOLOGNA
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Management e Marketing	BOLOGNA
Facoltà di ECONOMIA (Sede di Forlì)	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	ECONOMIA E COMMERCIO	FORLI'
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Chimica e tecnologia farmaceutiche	BOLOGNA
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	BOLOGNA
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	RIMINI
Facoltà di LINGUE e LETTERATURE STRANIERE	L-11 Lingue e culture moderne	LINGUE E LETTERATURE STRANIERE	BOLOGNA
Facoltà di LINGUE e LETTERATURE STRANIERE	L-11 Lingue e culture moderne	LINGUE, MERCATI E CULTURE DELL'ASIA	BOLOGNA
Facoltà di PSICOLOGIA	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	Scienze del comportamento e delle relazioni sociali	CESENA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-2 Biotecnologie	Biotecnologie	BOLOGNA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	Scienze Biologiche	BOLOGNA
Facoltà di SCIENZE MOTORIE	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	Attività Motorie per il Benessere	RIMINI
Facoltà di SCIENZE MOTORIE	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	Scienze delle Attività Motorie e Sportive	BOLOGNA

Facoltà di SCIENZE POLITICHE	L-39 Servizio sociale	SERVIZIO SOCIALE	BOLOGNA
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione	EDUCATORE NEI SERVIZI PER L'INFANZIA	BOLOGNA
Scuola Superiore di LINGUE MODERNE per INTERPRETI e TRADUTTORI	LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato	INTERPRETAZIONE	FORLI'
Scuola Superiore di LINGUE MODERNE per INTERPRETI e TRADUTTORI	L-12 Mediazione linguistica	MEDIAZIONE LINGUISTICA INTERCULTURALE	FORLI'
Scuola Superiore di LINGUE MODERNE per INTERPRETI e TRADUTTORI	LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato	TRADUZIONE SPECIALIZZATA	FORLI'

Libera Università di BOLZANO

Facoltà	Classe	Corso	Sede
Facoltà di DESIGN e ARTI	L-4 Disegno industriale	Corso di laurea in design e arti	BOLZANO
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Economia e Management	BOLZANO
Facoltà di ECONOMIA	LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni	Economia e Management del settore pubblico	BOLZANO
Facoltà di ECONOMIA	LM-77 Scienze economico-aziendali	Imprenditorialità e Innovazione	BOLZANO
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi	BOLZANO
Facoltà di ECONOMIA	L-33 Scienze economiche	Scienze economiche e sociali	BOLZANO
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-39 Servizio sociale	Corso di Laurea in Servizio sociale	BRESSANONE
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione	Corso di Laurea per Educatore sociale	BRESSANONE
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi & LM-87 Servizio sociale e politiche sociali	Innovazione e ricerca per gli interventi socio-assistenziali-educativi	BRESSANONE
Facoltà di SCIENZE e TECNOLOGIE	L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria Industriale Meccanica	BOLZANO
Facoltà di SCIENZE e TECNOLOGIE	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie	Laurea Magistrale in Fruit Sciences	BOLZANO
Facoltà di SCIENZE e TECNOLOGIE	L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali	Scienze e Tecnologie Agrarie	BOLZANO
Facoltà di SCIENZE e TECNOLOGIE INFORMATICHE	LM-18 Informatica	Informatica	BOLZANO
Facoltà di SCIENZE e TECNOLOGIE INFORMATICHE	L-8 Ingegneria dell'informazione & L-31 Scienze e tecnologie informatiche	Scienze e Ingegneria dell'Informazione	BOLZANO

Università degli Studi di BRESCIA

Facoltà	Classe	Corso	Sede
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	L-2 Biotecnologie	Biotecnologie	BRESCIA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	Biotecnologie mediche	BRESCIA

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE	BRESCIA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	Scienze Motorie	BRESCIA
Università degli Studi di CAGLIARI			
Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di ARCHITETTURA	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura	Architettura	CAGLIARI
Facoltà di ARCHITETTURA	LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali	Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali	CAGLIARI
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Chimica e tecnologia farmaceutiche	CAGLIARI
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	CAGLIARI
Facoltà di FARMACIA	LM-61 Scienze della nutrizione umana	Scienze degli alimenti e della nutrizione	CAGLIARI
Facoltà di FARMACIA	L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche	Tossicologia	CAGLIARI
Facoltà di INGEGNERIA	L-9 Ingegneria industriale	INGEGNERIA CHIMICA	CAGLIARI
Facoltà di INGEGNERIA	L-8 Ingegneria dell'informazione & L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria Biomedica	CAGLIARI
Facoltà di INGEGNERIA	L-7 Ingegneria civile e ambientale	Ingegneria Civile	CAGLIARI
Facoltà di INGEGNERIA	L-8 Ingegneria dell'informazione & L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria Elettrica ed Elettronica	CAGLIARI
Facoltà di INGEGNERIA	L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria Meccanica	CAGLIARI
Facoltà di INGEGNERIA	L-7 Ingegneria civile e ambientale	Ingegneria per l'ambiente e il territorio	CAGLIARI
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-1 Beni culturali	Beni culturali	CAGLIARI
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	Scienze delle attività motorie e sportive	CAGLIARI
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	Scienze e Tecnica dell'Attività Motoria Preventiva e Adattata	CAGLIARI
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	BIOLOGIA	CAGLIARI
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-2 Biotecnologie	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI	ORISTANO
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-6 Biologia	Bio-Ecologia Marina	CAGLIARI
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-6 Biologia	Biologia Cellulare e Molecolare	CAGLIARI
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-27 Scienze e tecnologie chimiche	Chimica	CAGLIARI
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-30 Scienze e tecnologie fisiche	FISICA	CAGLIARI
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-31 Scienze e tecnologie informatiche	Informatica	CAGLIARI

Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-18 Informatica	Informatica	CAGLIARI
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-35 Scienze matematiche	Matematica	CAGLIARI
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-6 Biologia	Neuropsicobiologia	CAGLIARI
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-27 Scienze e tecnologie chimiche	Scienza dei Materiali	CAGLIARI
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-34 Scienze geologiche	Scienze Geologiche	CAGLIARI
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	Scienze Naturali	CAGLIARI
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	LM-51 Psicologia	Psicologia dello sviluppo e dei processi socio-lavorativi	CAGLIARI
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione	Scienze dell'educazione e della formazione	CAGLIARI
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-20 Scienze della comunicazione	Scienze della Comunicazione	CAGLIARI
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	Scienze e Tecniche psicologiche	CAGLIARI
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi & LM-85 Scienze pedagogiche	Scienze pedagogiche e dei servizi educativi	CAGLIARI
Università della CALABRIA			
Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di ECONOMIA	L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace	Discipline Economiche e Sociali per lo Sviluppo	RENDE
Facoltà di ECONOMIA	LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo	Discipline economiche e sociali per lo sviluppo e la cooperazione	RENDE
Facoltà di ECONOMIA	L-33 Scienze economiche	Economia	RENDE
Facoltà di ECONOMIA	LM-56 Scienze dell'economia	Economia Applicata	RENDE
Facoltà di ECONOMIA	LM-77 Scienze economico-aziendali	Economia Aziendale	RENDE
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Economia Aziendale	RENDE
Facoltà di ECONOMIA	LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza	GIURISPRUDENZA	RENDE
Facoltà di ECONOMIA	L-15 Scienze del turismo	SCIENZE TURISTICHE	RENDE
Facoltà di ECONOMIA	LM-82 Scienze statistiche	STATISTICA E INFORMATICA PER L'AZIENDA E LA FINANZA	RENDE
Facoltà di ECONOMIA	L-41 Statistica	STATISTICA PER LE AZIENDE E LE ASSICURAZIONI	RENDE
Facoltà di ECONOMIA	LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici	Valorizzazione dei Sistemi Turistico Culturali	RENDE

Facoltà di FARMACIA e SCIENZE della NUTRIZIONE e della SALUTE	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Chimica e tecnologia farmaceutiche	RENDE
Facoltà di FARMACIA e SCIENZE della NUTRIZIONE e della SALUTE	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	RENDE
Facoltà di FARMACIA e SCIENZE della NUTRIZIONE e della SALUTE	L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche	Informazione Scientifica del Farmaco e dei Prodotti per la Salute	RENDE
Facoltà di FARMACIA e SCIENZE della NUTRIZIONE e della SALUTE	LM-61 Scienze della nutrizione umana	Scienza della Nutrizione	RENDE
Facoltà di FARMACIA e SCIENZE della NUTRIZIONE e della SALUTE	L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche	Scienza della Nutrizione	RENDE
Facoltà di INGEGNERIA	L-7 Ingegneria civile e ambientale	INGEGNERIA CIVILE	RENDE
Facoltà di INGEGNERIA	LM-23 Ingegneria civile	INGEGNERIA CIVILE	RENDE
Facoltà di INGEGNERIA	LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni	INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI	RENDE
Facoltà di INGEGNERIA	LM-29 Ingegneria elettronica	INGEGNERIA ELETTRONICA	RENDE
Facoltà di INGEGNERIA	L-7 Ingegneria civile e ambientale	INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO	RENDE
Facoltà di INGEGNERIA	L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria Chimica	RENDE
Facoltà di INGEGNERIA	LM-22 Ingegneria chimica	Ingegneria Chimica	RENDE
Facoltà di INGEGNERIA	L-8 Ingegneria dell'informazione	Ingegneria Elettronica	RENDE
Facoltà di INGEGNERIA	LM-30 Ingegneria energetica e nucleare	Ingegneria Energetica	RENDE
Facoltà di INGEGNERIA	L-8 Ingegneria dell'informazione & L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria Gestionale	RENDE
Facoltà di INGEGNERIA	LM-31 Ingegneria gestionale	Ingegneria Gestionale	RENDE
Facoltà di INGEGNERIA	LM-32 Ingegneria informatica	Ingegneria Informatica	RENDE
Facoltà di INGEGNERIA	L-8 Ingegneria dell'informazione	Ingegneria Informatica	RENDE
Facoltà di INGEGNERIA	L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria Meccanica	RENDE
Facoltà di INGEGNERIA	LM-33 Ingegneria meccanica	Ingegneria Meccanica	RENDE
Facoltà di INGEGNERIA	LM-25 Ingegneria dell'automazione	Ingegneria dell'automazione	RENDE
Facoltà di INGEGNERIA	LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio	Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio	RENDE
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	LM-2 Archeologia	Archeologia	RENDE
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda & L-20 Scienze della comunicazione	Comunicazione e DAMS	RENDE
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	LM-14 Filologia moderna	Filologia moderna	RENDE
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-5 Filosofia & L-42 Storia	Filosofia e Storia	RENDE
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-10 Lettere & L-1 Beni culturali	Lettere e Beni culturali	RENDE
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale	Linguaggi dello spettacolo, del cinema e dei media	RENDE

Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-11 Lingue e culture moderne	Lingue e culture moderne	RENDE
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane	Lingue e letterature moderne	RENDE
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education	Media Education	RENDE
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità	Scienze dell'antichità	RENDE
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione	Scienze dell'educazione	RENDE
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	LM-78 Scienze filosofiche	Scienze filosofiche	RENDE
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	LM-84 Scienze storiche	Scienze storiche	RENDE
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	LM-89 Storia dell'arte	Storia dell'arte	RENDE
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	LM-92 Teorie della comunicazione	Teoria della comunicazione e comunicazione pubblica	RENDE
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-60 Scienze della natura	Biodiversità e sistemi naturali	RENDE
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	Biologia	RENDE
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-6 Biologia	Biologia	RENDE
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-54 Scienze chimiche	Chimica	RENDE
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-27 Scienze e tecnologie chimiche	Chimica	RENDE
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-30 Scienze e tecnologie fisiche	Fisica	RENDE
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-17 Fisica	Fisica	RENDE
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-18 Informatica	INFORMATICA	RENDE
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-31 Scienze e tecnologie informatiche	INFORMATICA	RENDE
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-40 Matematica	Matematica	RENDE
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-35 Scienze matematiche	Matematica	RENDE
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-30 Scienze e tecnologie fisiche	Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie	RENDE

Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali	Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali	RENDE
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-74 Scienze e tecnologie geologiche	Scienze Geologiche	RENDE
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	Scienze Naturali	RENDE
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche & L-2 Biotecnologie	Scienze e tecnologie biologiche	RENDE
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-11 Scienze per la conservazione dei beni culturali	Scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali	RENDE
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-34 Scienze geologiche	Scienze geologiche	RENDE
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-43 Diagnostica per la conservazione dei beni culturali	Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali	RENDE
Facoltà di SCIENZE POLITICHE	L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali	Scienze Politiche	RENDE
Facoltà di SCIENZE POLITICHE	LM-52 Relazioni internazionali & LM-62 Scienze della politica	Scienze Politiche e Relazioni Internazionali	RENDE
Facoltà di SCIENZE POLITICHE	L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione	Scienze dell'Amministrazione	RENDE
Facoltà di SCIENZE POLITICHE	LM-87 Servizio sociale e politiche sociali	Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali	RENDE
Facoltà di SCIENZE POLITICHE	LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni	Scienze delle pubbliche amministrazioni	RENDE
Facoltà di SCIENZE POLITICHE	L-39 Servizio sociale & L-40 Sociologia	Servizio Sociale e Sociologia	RENDE
Università degli Studi di CAMERINO			
Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di ARCHITETTURA	L-4 Disegno industriale	Disegno industriale e ambientale	ASCOLI PICENO
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Chimica e tecnologia farmaceutiche	CAMERINO
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	CAMERINO
Università degli Studi di CASSINO			
Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di SCIENZE MOTORIE	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	Scienze Motorie	CASSINO
Facoltà di SCIENZE MOTORIE	LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	CASSINO
Università degli Studi di CATANIA			
Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di AGRARIA	LM-7 Biotecnologie agrarie	Biotecnologie agrarie	CATANIA
Facoltà di AGRARIA	L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale	Pianificazione, progettazione e gestione del territorio e dell'ambiente	CATANIA

Facoltà di AGRARIA	LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio	CATANIA
Facoltà di AGRARIA	L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali	Scienze e tecnologie agrarie	CATANIA
Facoltà di AGRARIA	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie	Scienze e tecnologie agrarie	CATANIA
Facoltà di AGRARIA	L-26 Scienze e tecnologie alimentari	Scienze e tecnologie alimentari	CATANIA
Facoltà di AGRARIA	LM-70 Scienze e tecnologie alimentari	Scienze e tecnologie alimentari	CATANIA
Facoltà di ECONOMIA	L-33 Scienze economiche	Economia	CATANIA
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Economia Aziendale	CATANIA
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Economia e Gestione delle Imprese Turistiche	CATANIA
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Chimica e tecnologia farmaceutiche	CATANIA
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	CATANIA
Facoltà di FARMACIA	L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche	Scienze erboristiche e dei prodotti nutraceutici	CATANIA
Facoltà di FARMACIA	L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche	Tossicologia dell'ambiente e degli alimenti	CATANIA
Facoltà di GIURISPRUDENZA	LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza	Giurisprudenza	CATANIA
Facoltà di INGEGNERIA	LM-25 Ingegneria dell'automazione	Automation Engineering and Control of Complex Systems (Ingegneria dell'automazione e del controllo dei sistemi complessi)	CATANIA
Facoltà di INGEGNERIA	LM-23 Ingegneria civile	Ingegneria civile delle acque e dei trasporti	CATANIA
Facoltà di INGEGNERIA	L-7 Ingegneria civile e ambientale	Ingegneria civile e ambientale	CATANIA
Facoltà di INGEGNERIA	LM-23 Ingegneria civile	Ingegneria civile strutturale e geotecnica	CATANIA
Facoltà di INGEGNERIA	LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni	Ingegneria delle telecomunicazioni	CATANIA
Facoltà di INGEGNERIA	LM-28 Ingegneria elettrica	Ingegneria elettrica	CATANIA
Facoltà di INGEGNERIA	L-8 Ingegneria dell'informazione	Ingegneria elettronica	CATANIA
Facoltà di INGEGNERIA	LM-29 Ingegneria elettronica	Ingegneria elettronica	CATANIA
Facoltà di INGEGNERIA	LM-31 Ingegneria gestionale	Ingegneria gestionale	CATANIA
Facoltà di INGEGNERIA	L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria industriale	CATANIA
Facoltà di INGEGNERIA	L-8 Ingegneria dell'informazione	Ingegneria informatica	CATANIA
Facoltà di INGEGNERIA	LM-32 Ingegneria informatica	Ingegneria informatica	CATANIA
Facoltà di INGEGNERIA	LM-33 Ingegneria meccanica	Ingegneria meccanica	CATANIA
Facoltà di INGEGNERIA	LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio	Ingegneria per l'ambiente e il territorio	CATANIA
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-1 Beni culturali	Beni culturali	CATANIA
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	LM-14 Filologia moderna	Filologia moderna	CATANIA
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-5 Filosofia	Filosofia	CATANIA
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-20 Scienze della comunicazione	Scienze della comunicazione	CATANIA
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale	Scienze dello spettacolo e comunicazione multimediale	CATANIA

Facoltà di LINGUE e LETTERATURE STRANIERE	LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane	Lingue e culture europee ed extraeuropee	RAGUSA
Facoltà di LINGUE e LETTERATURE STRANIERE	LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane	Lingue e culture europee ed extraeuropee	CATANIA
Facoltà di LINGUE e LETTERATURE STRANIERE	L-11 Lingue e culture moderne	Lingue e culture europee euroamericane ed orientali	CATANIA
Facoltà di LINGUE e LETTERATURE STRANIERE	L-20 Scienze della comunicazione	Lingue per la comunicazione internazionale	CATANIA
Facoltà di LINGUE e LETTERATURE STRANIERE	LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale	Lingue per la cooperazione internazionale	CATANIA
Facoltà di LINGUE e LETTERATURE STRANIERE	L-12 Mediazione linguistica	Mediazione linguistica e interculturale	RAGUSA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	CATANIA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	Scienze motorie	CATANIA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-6 Biologia	Biodiversità e qualità dell'ambiente	CATANIA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-6 Biologia	Biologia cellulare e molecolare	CATANIA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-6 Biologia	Biologia sanitaria	CATANIA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-27 Scienze e tecnologie chimiche	Chimica	CATANIA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-54 Scienze chimiche	Chimica Biomolecolare	CATANIA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-27 Scienze e tecnologie chimiche	Chimica Industriale	CATANIA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-54 Scienze chimiche	Chimica dei Materiali	CATANIA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-54 Scienze chimiche	Chimica organica e bioorganica	CATANIA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-17 Fisica	Fisica	CATANIA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-30 Scienze e tecnologie fisiche	Fisica	CATANIA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-31 Scienze e tecnologie informatiche	Informatica	CATANIA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-18 Informatica	Informatica	CATANIA

Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-40 Matematica	Matematica	CATANIA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-35 Scienze matematiche	Matematica	CATANIA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	Scienze Ambientali e Naturali	CATANIA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-74 Scienze e tecnologie geologiche	Scienze Geologiche	CATANIA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-34 Scienze geologiche	Scienze Geologiche	CATANIA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	Scienze biologiche	CATANIA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-79 Scienze geofisiche	Scienze geofisiche	CATANIA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	Scienze per la Tutela dell'Ambiente (STA)	CATANIA
Facoltà di SCIENZE POLITICHE	LM-52 Relazioni internazionali	Internazionalizzazione delle relazioni commerciali	CATANIA
Facoltà di SCIENZE POLITICHE	L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali	Politica e relazioni internazionali	CATANIA
Facoltà di SCIENZE POLITICHE	LM-62 Scienze della politica	Politica globale e relazioni euro-mediterranee	CATANIA
Facoltà di SCIENZE POLITICHE	LM-87 Servizio sociale e politiche sociali	Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali	CATANIA
Facoltà di SCIENZE POLITICHE	L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione	Scienze dell'amministrazione	CATANIA
Facoltà di SCIENZE POLITICHE	LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni	Scienze delle pubbliche amministrazioni	CATANIA
Facoltà di SCIENZE POLITICHE	LM-88 Sociologia e ricerca sociale	Sociologia	CATANIA
Facoltà di SCIENZE POLITICHE	L-39 Servizio sociale & L-40 Sociologia	Sociologia e servizio sociale	CATANIA
Facoltà di SCIENZE POLITICHE	LM-84 Scienze storiche	Storia e cultura dei paesi mediterranei	CATANIA
Facoltà di SCIENZE POLITICHE	L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione & L-42 Storia	Storia e scienze dell'amministrazione	CATANIA
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-15 Scienze del turismo	Formazione di operatori turistici	CATANIA
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	LM-51 Psicologia	Psicologia	CATANIA
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	LM-85 Scienze pedagogiche	Scienze Pedagogiche e Progettazione Educativa	CATANIA
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione	Scienze dell'educazione e della formazione	CATANIA

Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	Scienze e tecniche psicologiche	CATANIA
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO			
Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	BORGIA
Facoltà di GIURISPRUDENZA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Economia aziendale	CATANZARO
Facoltà di GIURISPRUDENZA	LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza	GIURISPRUDENZA	CATANZARO
Facoltà di GIURISPRUDENZA	LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni	Organizzazione dei Servizi della Pubblica Amministrazione	CATANZARO
Facoltà di GIURISPRUDENZA	L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione	Organizzazione e gestione delle imprese pubbliche e private	CATANZARO
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	Biotecnologie applicate alla nutrizione	CATANZARO
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	L-2 Biotecnologie & L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali	Biotecnologie delle produzioni animali	CATANZARO
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	L-8 Ingegneria dell'informazione	Ingegneria Informatica e Biomedica	CATANZARO
Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA			
Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Chimica e tecnologia farmaceutiche	CHIETI
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	CHIETI
Facoltà di SCIENZE dell'EDUCAZIONE MOTORIA	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	Scienze delle attività motorie e sportive	CHIETI
Università degli Studi di SCIENZE GASTRONOMICHE			
Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di SCIENZE GASTRONOMICHE	LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici	Promozione e gestione del patrimonio gastronomico e turistico	BRA
Facoltà di SCIENZE GASTRONOMICHE	L-26 Scienze e tecnologie alimentari	Scienze Gastronomiche	BRA
Università degli Studi di FERRARA			
Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di ARCHITETTURA	L-4 Disegno industriale	Design del prodotto industriale	FERRARA
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Chimica e tecnologia farmaceutiche	FERRARA
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	FERRARA
Facoltà di INGEGNERIA	L-7 Ingegneria civile e ambientale	Ingegneria Civile e Ambientale	FERRARA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	Scienze e tecniche dell'attività motoria preventiva e adattata	FERRARA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	Scienze motorie	FERRARA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	Scienze biologiche	FERRARA
Università degli Studi di FIRENZE			

Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di ARCHITETTURA	L-4 Disegno industriale	Disegno industriale	CALENZANO
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Chimica e tecnologia farmaceutiche	FIRENZE
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	FIRENZE
Facoltà di FARMACIA	L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche	Scienze Farmaceutiche Applicate-Controllo Qualità	FIRENZE
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	L-2 Biotecnologie	Biotecnologie	FIRENZE
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE	FIRENZE
Facoltà di PSICOLOGIA	LM-51 Psicologia	Psicologia	FIRENZE
Facoltà di PSICOLOGIA	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	Scienze e tecniche psicologiche	FIRENZE
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	Scienze Biologiche	FIRENZE
Università degli Studi di FOGGIA			
Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di AGRARIA	L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	FOGGIA
Facoltà di AGRARIA	L-26 Scienze e tecnologie alimentari	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI	FOGGIA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE	FOGGIA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE	FOGGIA
Università degli Studi di GENOVA			
Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di ARCHITETTURA	L-4 Disegno industriale	Design del prodotto e della nautica	GENOVA
Facoltà di ARCHITETTURA	LM-12 Design	Design navale e nautico	GENOVA
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Chimica e tecnologia farmaceutiche	GENOVA
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	GENOVA
Facoltà di LINGUE e LETTERATURE STRANIERE	L-12 Mediazione linguistica	Teorie e tecniche della mediazione interlinguistica	GENOVA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	Scienze Motorie, Sport e Salute	GENOVA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-2 Biotecnologie	Biotecnologie	GENOVA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	Scienze Biologiche	GENOVA
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	Scienze e tecniche psicologiche	GENOVA
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione	Scienze pedagogiche e dell'educazione	GENOVA
Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como			
Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	Scienze Motorie	SARONNO
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	Scienze e tecnologie biologiche	VARESE

Università degli Studi di MESSINA

Facoltà	Classe	Corso	Sede
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Chimica e tecnologia farmaceutiche	MESSINA
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	MESSINA
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-20 Scienze della comunicazione & L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione	Scienze dell'informazione: comunicazione pubblica e tecniche giornalistiche".	MESSINA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	L-2 Biotecnologie	Biotecnologie	MESSINA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	MESSINA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	Scienze motorie, sport e salute	MESSINA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	Biologia ed Ecologia Marina	MESSINA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-31 Scienze e tecnologie informatiche	Informatica	MESSINA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	Scienze biologiche	MESSINA
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	LM-51 Psicologia	Psicologia	MESSINA
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione	Scienze dell'educazione e della formazione	MESSINA
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione	Scienze dell'educazione e della formazione	NOTO
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	Scienze e tecniche psicologiche	MESSINA
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	LM-85 Scienze pedagogiche	Scienze pedagogiche	MESSINA

Università degli Studi di MILANO

Facoltà	Classe	Corso	Sede
Facoltà di AGRARIA	L-2 Biotecnologie	Biotecnologie vegetali, alimentari e agroambientali	MILANO
Facoltà di FARMACIA	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	Biotecnologie del farmaco	MILANO
Facoltà di FARMACIA	L-2 Biotecnologie	Biotecnologie farmaceutiche	MILANO
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Chimica e tecnologia farmaceutiche	MILANO
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	MILANO
Facoltà di FARMACIA	L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche	Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell'ambiente	MILANO
Facoltà di FARMACIA	L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche	Scienze e tecnologie erboristiche	MILANO

Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-20 Scienze della comunicazione	Scienze umanistiche per la comunicazione	MILANO
Facoltà di MEDICINA VETERINARIA	L-2 Biotecnologie	Biotecnologie veterinarie	MILANO
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	L-2 Biotecnologie	Biotecnologie mediche	MILANO
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	Biotecnologie mediche e medicina molecolare	MILANO
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-2 Biotecnologie	Biotecnologie industriali e ambientali	MILANO
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-27 Scienze e tecnologie chimiche	Chimica	MILANO
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-27 Scienze e tecnologie chimiche	Chimica industriale	MILANO
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	Scienze biologiche	MILANO
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	Scienze naturali	MILANO
Facoltà di SCIENZE MOTORIE	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	Scienze motorie, sport e salute	MILANO
Facoltà di SCIENZE POLITICHE	L-20 Scienze della comunicazione	Comunicazione e società	MILANO
Facoltà di SCIENZE POLITICHE	LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità	Comunicazione pubblica e d'impresa	MILANO
Facoltà di SCIENZE POLITICHE	L-12 Mediazione linguistica	Mediazione linguistica e culturale applicata all'ambito economico, giuridico e sociale	SESTO SAN GIOVANNI
Università degli Studi di MILANO-BICOCCA			
Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di PSICOLOGIA	L-20 Scienze della comunicazione	Comunicazione e Psicologia	MILANO
Facoltà di PSICOLOGIA	LM-51 Psicologia	Psicologia clinica, dello sviluppo e neuropsicologia	MILANO
Facoltà di PSICOLOGIA	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	Scienze e tecniche psicologiche	MILANO
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-2 Biotecnologie	BIOTECNOLOGIE	MILANO
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	SCIENZE BIOLOGICHE	MILANO
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione	Scienze dell'educazione	MILANO
Facoltà di SOCIOLOGIA	LM-87 Servizio sociale e politiche sociali	Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali	MILANO
Facoltà di SOCIOLOGIA	L-15 Scienze del turismo	Scienze del turismo e comunità locale	MILANO
Facoltà di SOCIOLOGIA	L-39 Servizio sociale	Servizio Sociale	MILANO
Politecnico di MILANO			

Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà del DESIGN	L-4 Disegno industriale	Design degli Interni	MILANO
Facoltà del DESIGN	L-4 Disegno industriale	Design del Prodotto Industriale	MILANO
Facoltà del DESIGN	L-4 Disegno industriale	Design del Prodotto Industriale	COMO
Facoltà del DESIGN	LM-12 Design	Design del prodotto per l'innovazione	MILANO
Facoltà del DESIGN	L-4 Disegno industriale	Design della Comunicazione	MILANO
Facoltà del DESIGN	L-4 Disegno industriale	Design della Moda	MILANO
Facoltà del DESIGN	LM-12 Design	Design della comunicazione	MILANO
Facoltà del DESIGN	LM-12 Design	Design per il Sistema Moda	MILANO
Facoltà del DESIGN	LM-12 Design	Design&Engineering	MILANO
Facoltà del DESIGN	LM-12 Design	Interior Design	MILANO
Facoltà del DESIGN	LM-12 Design	Product Service System Design	MILANO
Facoltà di ARCHITETTURA CIVILE	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura	Architettura	MILANO
Facoltà di ARCHITETTURA CIVILE	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura	Architettura-Architettura delle Costruzioni	MILANO
Facoltà di ARCHITETTURA e SOCIETÀ	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura	Architettura	MILANO
Facoltà di ARCHITETTURA e SOCIETÀ	L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia	Architettura e Produzione Edilizia	MILANO
Facoltà di ARCHITETTURA e SOCIETÀ	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali	MILANO
Facoltà di ARCHITETTURA e SOCIETÀ	L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale	Urbanistica	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE e TERRITORIALE	LM-23 Ingegneria civile	Civil Engineering for Risk Mitigation	LECCO
Facoltà di INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE e TERRITORIALE	LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio	Environmental and Geomatic Engineering	COMO
Facoltà di INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE e TERRITORIALE	LM-23 Ingegneria civile	Ingegneria Civile	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE e TERRITORIALE	L-7 Ingegneria civile e ambientale	Ingegneria Civile	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE e TERRITORIALE	L-7 Ingegneria civile e ambientale	Ingegneria Civile e Ambientale	LECCO
Facoltà di INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE e TERRITORIALE	L-7 Ingegneria civile e ambientale	Ingegneria Civile e Ambientale	COMO
Facoltà di INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE e TERRITORIALE	LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio	Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE e TERRITORIALE	L-7 Ingegneria civile e ambientale	Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio	MILANO

Facoltà di INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA	LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi	Gestione del Costruito	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA	LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi	Ingegneria dei sistemi edilizi	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA	LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi	Ingegneria dei sistemi edilizi	LECCO
Facoltà di INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA	L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia	Ingegneria dell'Edilizia	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA INDUSTRIALE	LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica	Ingegneria Aeronautica	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA INDUSTRIALE	L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria Aerospaziale	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA INDUSTRIALE	LM-30 Ingegneria energetica e nucleare	Ingegneria Energetica	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA INDUSTRIALE	L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria Meccanica	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA INDUSTRIALE	LM-33 Ingegneria meccanica	Ingegneria Meccanica	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA INDUSTRIALE	LM-33 Ingegneria meccanica	Ingegneria Meccanica	LECCO
Facoltà di INGEGNERIA INDUSTRIALE	L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria Meccanica	PIACENZA
Facoltà di INGEGNERIA INDUSTRIALE	LM-33 Ingegneria meccanica	Ingegneria Meccanica	PIACENZA
Facoltà di INGEGNERIA INDUSTRIALE	LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica	Ingegneria Spaziale	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA dei PROCESSI INDUSTRIALI	LM-22 Ingegneria chimica	Ingegneria Chimica	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA dei PROCESSI INDUSTRIALI	L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria Chimica	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA dei PROCESSI INDUSTRIALI	L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria Elettrica	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA dei PROCESSI INDUSTRIALI	LM-28 Ingegneria elettrica	Ingegneria Elettrica	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA dei PROCESSI INDUSTRIALI	LM-30 Ingegneria energetica e nucleare	Ingegneria Nucleare	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA dei PROCESSI INDUSTRIALI	L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria dei Materiali e delle Nanotecnologie	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA dei PROCESSI INDUSTRIALI	LM-26 Ingegneria della sicurezza	Ingegneria della prevenzione e della sicurezza nell'industria di processo	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA dei PROCESSI INDUSTRIALI	LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali	Materials Engineering and Nanotechnology - Ingegneria dei Materiali e delle Nanotecnologie	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA dei SISTEMI	LM-21 Ingegneria biomedica	Ingegneria Biomedica	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA dei SISTEMI	L-8 Ingegneria dell'informazione & L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria Biomedica	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA dei SISTEMI	LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	Ingegneria Fisica	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA dei SISTEMI	L-8 Ingegneria dell'informazione & L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria Fisica	MILANO

Facoltà di INGEGNERIA dei SISTEMI	LM-31 Ingegneria gestionale	Ingegneria Gestionale	COMO
Facoltà di INGEGNERIA dei SISTEMI	L-8 Ingegneria dell'informazione & L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria Gestionale	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA dei SISTEMI	L-8 Ingegneria dell'informazione & L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria Gestionale	CREMONA
Facoltà di INGEGNERIA dei SISTEMI	LM-31 Ingegneria gestionale	Ingegneria Gestionale	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA dei SISTEMI	L-8 Ingegneria dell'informazione & L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria Matematica	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA dei SISTEMI	LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	Ingegneria Matematica	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA dei SISTEMI	L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria della Produzione Industriale	LECCO
Facoltà di INGEGNERIA dell'INFORMAZIONE	LM-29 Ingegneria elettronica	Ingegneria Elettronica	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA dell'INFORMAZIONE	L-8 Ingegneria dell'informazione	Ingegneria Elettronica	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA dell'INFORMAZIONE	LM-32 Ingegneria informatica	Ingegneria Informatica	COMO
Facoltà di INGEGNERIA dell'INFORMAZIONE	LM-32 Ingegneria informatica	Ingegneria Informatica	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA dell'INFORMAZIONE	L-8 Ingegneria dell'informazione	Ingegneria Informatica	COMO
Facoltà di INGEGNERIA dell'INFORMAZIONE	L-8 Ingegneria dell'informazione	Ingegneria Informatica	CREMONA
Facoltà di INGEGNERIA dell'INFORMAZIONE	L-8 Ingegneria dell'informazione	Ingegneria Informatica	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA dell'INFORMAZIONE	L-8 Ingegneria dell'informazione & L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria dell'Automazione	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA dell'INFORMAZIONE	LM-25 Ingegneria dell'automazione	Ingegneria dell'Automazione	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA dell'INFORMAZIONE	L-8 Ingegneria dell'informazione	Ingegneria delle Telecomunicazioni	MILANO
Facoltà di INGEGNERIA dell'INFORMAZIONE	LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni	Ingegneria delle telecomunicazioni	MILANO
Libera Università "Vita Salute S.Raffaele" MILANO			
Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di FILOSOFIA	L-5 Filosofia	Filosofia	MILANO
Facoltà di FILOSOFIA	LM-78 Scienze filosofiche	Scienze Filosofiche	MILANO
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	L-2 Biotecnologie	Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche	MILANO
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche Molecolari e Cellulari	MILANO
Facoltà di PSICOLOGIA	LM-51 Psicologia	Psicologia	MILANO
Facoltà di PSICOLOGIA	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	Scienze e Tecniche Psicologiche	MILANO
Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA			
Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**

Facoltà di BIOSCIENZE e BIOTECNOLOGIE	LM-6 Biologia	BIOLOGIA	MODENA
Facoltà di BIOSCIENZE e BIOTECNOLOGIE	L-2 Biotecnologie	BIOTECNOLOGIE	MODENA
Facoltà di BIOSCIENZE e BIOTECNOLOGIE	LM-8 Biotecnologie industriali	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI	MODENA
Facoltà di BIOSCIENZE e BIOTECNOLOGIE	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE	MODENA
Facoltà di BIOSCIENZE e BIOTECNOLOGIE	L-13 Scienze biologiche	SCIENZE BIOLOGICHE	MODENA
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Economia aziendale	MODENA
Facoltà di ECONOMIA	L-33 Scienze economiche	Economia e finanza	MODENA
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Economia e marketing internazionale	MODENA
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Chimica e tecnologia farmaceutiche	MODENA
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	MODENA
Facoltà di GIURISPRUDENZA	DS/1 Classe delle lauree nelle scienze della difesa e della sicurezza	Scienze Strategiche	MODENA
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-12 Mediazione linguistica	Lingue e Culture Europee	MODENA

Università degli Studi del MOLISE

Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	Scienze biologiche	PESCHE
Facoltà di SCIENZE del BENESSERE	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	Scienze Motorie e Sportive	CAMPOBASSO

Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"

Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di AGRARIA	LM-61 Scienze della nutrizione umana	Scienza degli Alimenti e Nutrizione	PORTICI
Facoltà di AGRARIA	L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali	Viticoltura ed Enologia	AVELLINO
Facoltà di ARCHITETTURA	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura	Architettura (Progettazione Architettonica)	NAPOLI
Facoltà di ARCHITETTURA	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale	NAPOLI
Facoltà di ARCHITETTURA	L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale	Urbanistica Paesaggio Territorio Ambiente	NAPOLI
Facoltà di ECONOMIA	LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici	Progettazione e gestione dei sistemi turistici	NAPOLI
Facoltà di ECONOMIA	L-15 Scienze del turismo	Scienze del turismo ad indirizzo manageriale	NAPOLI
Facoltà di FARMACIA	L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche	Corso di Laurea interfacoltà in Scienze Erboristiche	NAPOLI
Facoltà di FARMACIA	L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche	Corso di laurea in Controllo di Qualità	NAPOLI
Facoltà di FARMACIA	L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche	Corso di laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco e sui Prodotti Diagnostici	NAPOLI

Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Corso di laurea magistrale in Chimica e tecnologia farmaceutiche	NAPOLI
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Corso di laurea magistrale in Farmacia	NAPOLI
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	LM-51 Psicologia	Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Dinamica, Clinica e di Comunità	NAPOLI
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche	NAPOLI
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-39 Servizio sociale	Corso di laurea interfacoltà in Servizio sociale	NAPOLI
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	LM-87 Servizio sociale e politiche sociali	Corso di laurea magistrale interfacoltà in Servizio sociale e politiche sociali	NAPOLI
Facoltà di SCIENZE BIOTECNOLOGICHE	L-2 Biotecnologie	Corso di laurea in Biotecnologie Biomolecolari e Industriali	NAPOLI
Facoltà di SCIENZE BIOTECNOLOGICHE	L-2 Biotecnologie	Corso di laurea in Biotecnologie per la Salute	NAPOLI
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	Corso di laurea in Biologia Generale e Applicata	NAPOLI
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	Scienze Biologiche	NAPOLI
Facoltà di SOCIOLOGIA	L-40 Sociologia	Corso di laurea in Culture digitali e della comunicazione	NAPOLI

Seconda Università degli Studi di NAPOLI

Facoltà	Classe	Corso	Sede
Facoltà di ARCHITETTURA	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura	Architettura - Progettazione degli Interni e per l'Autonomia	AVERSA
Facoltà di ARCHITETTURA	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura	Architettura - Progettazione degli Interni e per l'autonomia	AVERSA
Facoltà di ARCHITETTURA	L-4 Disegno industriale	Design e Comunicazione	AVERSA
Facoltà di ARCHITETTURA	LM-12 Design	Design per l'innovazione	AVERSA
Facoltà di ARCHITETTURA	L-4 Disegno industriale	Design per la moda	AVERSA
Facoltà di PSICOLOGIA	LM-51 Psicologia	Psicologia applicata ai contesti istituzionali	CASERTA
Facoltà di PSICOLOGIA	LM-51 Psicologia	Psicologia Clinica	CASERTA
Facoltà di PSICOLOGIA	LM-51 Psicologia	Psicologia dei Processi Cognitivi	CASERTA
Facoltà di PSICOLOGIA	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	Scienze e Tecniche Psicologiche	CASERTA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	SCIENZE BIOLOGICHE	CASERTA
Facoltà di SCIENZE del FARMACO per l'AMBIENTE e la SALUTE	L-2 Biotecnologie	Biotecnologie	CASERTA
Facoltà di SCIENZE del FARMACO per l'AMBIENTE e la SALUTE	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	CASERTA

Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope"

Facoltà	Classe	Corso	Sede
Facoltà di SCIENZE MOTORIE	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	Scienze Motorie	NAPOLI

Facoltà di SCIENZE MOTORIE	LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie & LM-68 Scienze e tecniche dello sport	Scienze e management dello sport e delle attività motorie	NAPOLI
Facoltà di SCIENZE MOTORIE	LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	Scienze motorie per la prevenzione ed il benessere	NAPOLI
Facoltà di SCIENZE e TECNOLOGIE "PASQUALE LEONARDI CATTOLICA"	L-13 Scienze biologiche	Scienze Biologiche	NAPOLI

Università degli Studi di PADOVA

Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di AGRARIA	L-26 Scienze e tecnologie alimentari	Scienze e Cultura della gastronomia e della ristorazione	LEGNARO
Facoltà di AGRARIA	L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali	Scienze e Tecnologie viticole ed enologiche	CONEGLIANO
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Economia e Management	PADOVA
Facoltà di FARMACIA	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	Biotecnologie farmaceutiche	PADOVA
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Chimica e tecnologia farmaceutiche	PADOVA
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	PADOVA
Facoltà di FARMACIA	L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche	Scienze farmaceutiche applicate	PADOVA
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-20 Scienze della comunicazione	Comunicazione	PADOVA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	Biotecnologie mediche	PADOVA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	Scienze e Tecniche dell'attività motoria preventiva e adattata	PADOVA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	Scienze motorie	PADOVA
Facoltà di PSICOLOGIA	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	Scienze e Tecniche psicologiche	PADOVA
Facoltà di PSICOLOGIA	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	Scienze psicologiche cognitive e psicobiologiche	PADOVA
Facoltà di PSICOLOGIA	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	Scienze psicologiche della personalità e delle relazioni interpersonali	PADOVA
Facoltà di PSICOLOGIA	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	Scienze psicologiche dello sviluppo e dell'educazione	PADOVA
Facoltà di PSICOLOGIA	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	Scienze psicologiche sociali e del lavoro	PADOVA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	Biologia	PADOVA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-6 Biologia	Biologia evoluzionistica	PADOVA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	Biologia molecolare	PADOVA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-6 Biologia	Biologia molecolare	PADOVA

Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-6 Biologia	Biologia sanitaria	PADOVA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-2 Biotecnologie	Biotecnologie	PADOVA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-8 Biotecnologie industriali	Biotecnologie industriali	PADOVA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-27 Scienze e tecnologie chimiche	Chimica	PADOVA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-27 Scienze e tecnologie chimiche	Chimica industriale	PADOVA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-30 Scienze e tecnologie fisiche	Ottica e Optometria	PADOVA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-27 Scienze e tecnologie chimiche	Scienza dei materiali	PADOVA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	Scienze naturali	PADOVA
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-39 Servizio sociale	Servizio sociale	PADOVA
Università degli Studi di PALERMO			
Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di AGRARIA	LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	Riqualificazione ambientale ed Ingegneria naturalistica	PALERMO
Facoltà di AGRARIA	L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali	Viticoltura ed Enologia	MARSALA
Facoltà di ARCHITETTURA	L-4 Disegno industriale	Disegno Industriale	PALERMO
Facoltà di ARCHITETTURA	L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale	PALERMO
Facoltà di ECONOMIA	L-33 Scienze economiche	Economia e Finanza	PALERMO
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Economia e amministrazione aziendale	PALERMO
Facoltà di ECONOMIA	L-15 Scienze del turismo	Scienze del turismo	PALERMO
Facoltà di ECONOMIA	L-41 Statistica	Statistica per l'Analisi dei Dati	PALERMO
Facoltà di ECONOMIA	L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace	Sviluppo economico e cooperazione internazionale	PALERMO
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Chimica e tecnologia farmaceutiche	PALERMO
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	PALERMO
Facoltà di INGEGNERIA	L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria Chimica	PALERMO
Facoltà di INGEGNERIA	L-7 Ingegneria civile e ambientale & L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia	Ingegneria Civile ed Edile	PALERMO
Facoltà di INGEGNERIA	L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria Elettrica	CALTANISSETTA
Facoltà di INGEGNERIA	L-8 Ingegneria dell'informazione	Ingegneria Elettronica	PALERMO

Facoltà di INGEGNERIA	L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria Gestionale	PALERMO
Facoltà di INGEGNERIA	L-8 Ingegneria dell'informazione	Ingegneria Gestionale e Informatica	AGRIGENTO
Facoltà di INGEGNERIA	L-8 Ingegneria dell'informazione	Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni	PALERMO
Facoltà di INGEGNERIA	L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria Meccanica	PALERMO
Facoltà di INGEGNERIA	L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria dell'Energia	PALERMO
Facoltà di INGEGNERIA	L-7 Ingegneria civile e ambientale	Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio	PALERMO
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-1 Beni culturali	Beni Culturali	AGRIGENTO
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-5 Filosofia	Filosofia	PALERMO
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-10 Lettere	Lettere	PALERMO
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane	Lingue e letterature moderne dell'Occidente e dell'Oriente	PALERMO
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-11 Lingue e culture moderne & L-12 Mediazione linguistica	Lingue e letterature moderne e Mediazione linguistica - Italiano come lingua seconda	PALERMO
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale	Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali	PALERMO
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-39 Servizio sociale	Servizio Sociale	AGRIGENTO
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-42 Storia	Storia	PALERMO
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare	PALERMO
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-6 Biologia	Biologia cellulare e molecolare	PALERMO
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-6 Biologia	Biologia della salute	PALERMO
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-2 Biotecnologie	Biotecnologie	PALERMO
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-27 Scienze e tecnologie chimiche	Chimica	PALERMO
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-6 Biologia	Ecologia marina	PALERMO
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-31 Scienze e tecnologie informatiche	Informatica	PALERMO
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-35 Scienze matematiche	Matematica	PALERMO
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	Scienze Ambientali	PALERMO

Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	Scienze Biologiche	PALERMO
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	Scienze Biologiche	TRAPANI
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-30 Scienze e tecnologie fisiche	Scienze Fisiche	PALERMO
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-34 Scienze geologiche	Scienze Geologiche	PALERMO
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	Scienze Naturali	PALERMO
Facoltà di SCIENZE MOTORIE	LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie	Management dello Sport e delle Attività Motorie	PALERMO
Facoltà di SCIENZE MOTORIE	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	Scienze delle attività motorie e sportive	PALERMO
Facoltà di SCIENZE MOTORIE	LM-68 Scienze e tecniche dello sport	Scienze e Tecniche delle Attività Sportive	PALERMO
Facoltà di SCIENZE POLITICHE	L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione	Scienze dell'amministrazione, dell'organizzazione e consulenza del lavoro	PALERMO
Facoltà di SCIENZE POLITICHE	L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali	Scienze politiche e delle relazioni internazionali	PALERMO
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione	Educazione di Comunità	PALERMO
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	LM-51 Psicologia	Psicologia Clinica	PALERMO
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	LM-51 Psicologia	Psicologia clinica dell'arco di vita	PALERMO
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	LM-51 Psicologia	Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni	PALERMO
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-39 Servizio sociale	Scienze del Servizio Sociale	PALERMO
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione	Scienze dell'educazione	PALERMO
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-20 Scienze della comunicazione	Scienze della Comunicazione per le Culture e le Arti	PALERMO
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-20 Scienze della comunicazione	Scienze della comunicazione per i Media e le Istituzioni	PALERMO
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	Scienze e tecniche psicologiche	PALERMO

Università degli Studi di PARMA

Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di AGRARIA	L-26 Scienze e tecnologie alimentari	Scienze e Tecnologie Alimentari	PARMA
Facoltà di AGRARIA	L-26 Scienze e tecnologie alimentari	Scienze gastronomiche	PARMA
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	ECONOMIA AZIENDALE	PARMA
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	ECONOMIA E FINANZA	PARMA

Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	ECONOMIA E MANAGEMENT	PARMA
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	ECONOMIA E MARKETING	PARMA
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Chimica e tecnologia farmaceutiche	PARMA
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	PARMA
Facoltà di GIURISPRUDENZA	LM-87 Servizio sociale e politiche sociali	Programmazione e gestione dei servizi sociali	PARMA
Facoltà di GIURISPRUDENZA	L-39 Servizio sociale	Servizio sociale	PARMA
Facoltà di INGEGNERIA	L-7 Ingegneria civile e ambientale	INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE	PARMA
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-11 Lingue e culture moderne	Civiltà e lingue straniere moderne	PARMA
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione	Scienze dell'Educazione e dei Processi Formativi	PARMA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	Scienze Motorie, Sport e Salute	PARMA
Facoltà di PSICOLOGIA	LM-51 Psicologia	Psicologia	PARMA
Facoltà di PSICOLOGIA	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	Scienze e tecniche psicologiche	PARMA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	Biologia	PARMA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-2 Biotecnologie	Biotecnologie	PARMA
Università degli Studi di PAVIA			
Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Amministrazione, controllo e finanza aziendale	PAVIA
Facoltà di ECONOMIA	L-33 Scienze economiche	Economia	PAVIA
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Management	PAVIA
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Chimica e tecnologia farmaceutiche	PAVIA
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	PAVIA
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	LM-51 Psicologia	Psicologia	PAVIA
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	Scienze e tecniche psicologiche	PAVIA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche	PAVIA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	Scienze Motorie	VOGHERA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	Scienze Motorie	PAVIA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-2 Biotecnologie	Biotecnologie	PAVIA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	Scienze Biologiche	PAVIA

Facoltà di SCIENZE POLITICHE	L-20 Scienze della comunicazione	Comunicazione, innovazione, multimedialità	PAVIA
Università degli Studi di PERUGIA			
Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Chimica e tecnologia farmaceutiche	PERUGIA
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	PERUGIA
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-11 Lingue e culture moderne	Lingue e culture straniere	PERUGIA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	LM-68 Scienze e tecniche dello sport	Scienze e tecniche dell'attività sportiva	PERUGIA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	PERUGIA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	Scienze motorie e sportive	PERUGIA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	Scienze Biologiche	PERUGIA
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	Scienze e tecniche psicologiche dei processi mentali	PERUGIA
Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli			
Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Chimica e tecnologia farmaceutiche	NOVARA
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	NOVARA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	L-2 Biotecnologie	Biotecnologie	NOVARA
Università di PISA			
Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Chimica e tecnologia farmaceutiche	PISA
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	PISA
Facoltà di FARMACIA	L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche	INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO	PISA
Facoltà di FARMACIA	L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche	SCIENZE ERBORISTICHE	PISA
Facoltà di GIURISPRUDENZA	LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza	GIURISPRUDENZA	LIVORNO
Facoltà di GIURISPRUDENZA	DS/1 Classe delle lauree nelle scienze della difesa e della sicurezza	SCIENZE DEL GOVERNO E DELL'AMMINISTRAZIONE DEL MARE	LIVORNO
Facoltà di LINGUE e LETTERATURE STRANIERE	L-15 Scienze del turismo	SCIENZE DEL TURISMO	LUCCA
Facoltà di MEDICINA VETERINARIA	L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali	SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI	PISA
Facoltà di MEDICINA VETERINARIA	L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali	TECNICHE DI ALLEVAMENTO ANIMALE ED EDUCAZIONE CINOFILA	PISA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	LM-51 Psicologia	PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE	PISA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE	PISA

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	Scienze Motorie	PISA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	Scienze e Tecniche di Psicologia Clinica e della Salute	PISA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-2 Biotecnologie	BIOTECNOLOGIE	PISA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	SCIENZE BIOLOGICHE	PISA
Università Politecnica delle MARCHE			
Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di SCIENZE	L-13 Scienze biologiche	SCIENZE BIOLOGICHE	ANCONA
Università degli Studi di ROMA "Foro Italico"			
Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di SCIENZE MOTORIE	LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	Attività Fisica e Salute	ROMA
Facoltà di SCIENZE MOTORIE	LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	Attività Motorie Preventive e Adattate	ROMA
Facoltà di SCIENZE MOTORIE	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive	ROMA
Facoltà di SCIENZE MOTORIE	LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie	Management dello Sport	ROMA
Facoltà di SCIENZE MOTORIE	LM-68 Scienze e tecniche dello sport	Scienza e Tecnica dello Sport	ROMA
Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"			
Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di ARCHITETTURA	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura	Architettura (Restauro)	ROMA
Facoltà di ARCHITETTURA	LM-3 Architettura del paesaggio	Architettura del paesaggio	ROMA
Facoltà di ARCHITETTURA	LM-12 Design	Design, Comunicazione Visiva e Multimediale	ROMA
Facoltà di ARCHITETTURA	L-4 Disegno industriale	Disegno Industriale	ROMA
Facoltà di ARCHITETTURA	L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia	Gestione del Processo Edilizio - Project Management	ROMA
Facoltà di FARMACIA e MEDICINA	L-2 Biotecnologie	Biotecnologie	ROMA
Facoltà di FARMACIA e MEDICINA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Chimica e tecnologia farmaceutiche	ROMA
Facoltà di FARMACIA e MEDICINA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	ROMA
Facoltà di FARMACIA e MEDICINA	L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche	Scienze Farmaceutiche Applicate	ROMA
Facoltà di FILOSOFIA, LETTERE, SCIENZE UMANISTICHE e STUDI ORIENTALI	LM-19 Informazione e sistemi editoriali	Editoria e scrittura	ROMA

Facoltà di FILOSOFIA, LETTERE, SCIENZE UMANISTICHE e STUDI ORIENTALI	LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia	Lingue e Civiltà Orientali	ROMA
Facoltà di FILOSOFIA, LETTERE, SCIENZE UMANISTICHE e STUDI ORIENTALI	L-11 Lingue e culture moderne	Lingue e civiltà orientali	ROMA
Facoltà di FILOSOFIA, LETTERE, SCIENZE UMANISTICHE e STUDI ORIENTALI	L-12 Mediazione linguistica	Mediazione linguistica e interculturale	ROMA
Facoltà di FILOSOFIA, LETTERE, SCIENZE UMANISTICHE e STUDI ORIENTALI	L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda	Scienze della moda e del costume	ROMA
Facoltà di INGEGNERIA CIVILE e INDUSTRIALE	L-7 Ingegneria civile e ambientale	Ingegneria Civile	ROMA
Facoltà di INGEGNERIA CIVILE e INDUSTRIALE	L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria Clinica	ROMA
Facoltà di INGEGNERIA CIVILE e INDUSTRIALE	L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria Energetica	ROMA
Facoltà di INGEGNERIA CIVILE e INDUSTRIALE	L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria Meccanica	ROMA
Facoltà di INGEGNERIA CIVILE e INDUSTRIALE	L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria Meccanica	LATINA
Facoltà di INGEGNERIA dell'INFORMAZIONE, INFORMATICA e STATISTICA	L-8 Ingegneria dell'informazione	Ingegneria Gestionale	ROMA
Facoltà di MEDICINA e PSICOLOGIA	LM-51 Psicologia	Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione Psicologica	ROMA
Facoltà di MEDICINA e PSICOLOGIA	LM-85 Scienze pedagogiche	Pedagogia e scienze dell'educazione e della formazione	ROMA
Facoltà di MEDICINA e PSICOLOGIA	LM-51 Psicologia	Psicologia Clinica della Persona, delle Organizzazioni e della Comunità	ROMA
Facoltà di MEDICINA e PSICOLOGIA	LM-51 Psicologia	Psicologia Clinica e Tutela della Salute	ROMA
Facoltà di MEDICINA e PSICOLOGIA	LM-51 Psicologia	Psicologia Dinamico-Clinica dell'Infanzia, dell'Adolescenza e della Famiglia	ROMA
Facoltà di MEDICINA e PSICOLOGIA	LM-51 Psicologia	Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni	ROMA
Facoltà di MEDICINA e PSICOLOGIA	LM-51 Psicologia	Psicologia della Comunicazione e del Marketing	ROMA
Facoltà di MEDICINA e PSICOLOGIA	LM-51 Psicologia	Psicologia della Salute, Clinica e di Comunità	ROMA
Facoltà di MEDICINA e PSICOLOGIA	LM-51 Psicologia	Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e del benessere	ROMA
Facoltà di MEDICINA e PSICOLOGIA	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	Psicologia e Salute	ROMA
Facoltà di MEDICINA e PSICOLOGIA	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	Psicologia e processi sociali	ROMA

Facoltà di MEDICINA e PSICOLOGIA	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione	Scienze dell'educazione e della formazione	ROMA
Facoltà di MEDICINA e PSICOLOGIA	L-39 Servizio sociale	Servizio Sociale (CLaSS)	ROMA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-6 Biologia	Biologia applicata alla ricerca biomedica	ROMA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-6 Biologia	Biologia cellulare	ROMA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-2 Biotecnologie	Biotecnologie Agro-Industriali	ROMA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-6 Biologia	Ecobiologia	ROMA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-6 Biologia	Genetica e Biologia Molecolare	ROMA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-6 Biologia	Neurobiologia	ROMA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	Scienze Biologiche	ROMA
Facoltà di SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE	LM-19 Informazione e sistemi editoriali	Editoria multimediale e nuove professioni dell'informazione	ROMA
Facoltà di SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE	L-39 Servizio sociale	Scienze e tecniche del servizio sociale	ROMA
Facoltà di SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE	L-40 Sociologia	Sociologia	ROMA
Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"			
Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di ECONOMIA	L-33 Scienze economiche	Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari	ROMA
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Economia e Management	ROMA
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale & L-33 Scienze economiche	Economia, Organizzazioni e Territorio	ROMA
Facoltà di ECONOMIA	L-33 Scienze economiche	Scienze Economiche	ROMA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	Biotecnologie Mediche	ROMA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	Scienze Motorie	ROMA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate	ROMA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	LM-68 Scienze e tecniche dello sport	Scienze e Tecniche dello Sport	ROMA

Facoltà	Classe	Corso	Sede
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-2 Biotecnologie	Biotecnologie	ROMA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	ROMA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	Scienze Biologiche	ROMA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-61 Scienze della nutrizione umana	Scienze della Nutrizione Umana	ROMA

Università degli Studi ROMA TRE

Facoltà	Classe	Corso	Sede
Facoltà di ARCHITETTURA	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura	Architettura - Progettazione architettonica	ROMA
Facoltà di ARCHITETTURA	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura	Architettura - Progettazione urbana	ROMA
Facoltà di ARCHITETTURA	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura	Architettura - Restauro	ROMA
Facoltà di ECONOMIA	L-33 Scienze economiche	Economia	ROMA
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Economia e gestione aziendale	ROMA
Facoltà di GIURISPRUDENZA	LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza	GIURISPRUDENZA	ROMA
Facoltà di GIURISPRUDENZA	L-14 Scienze dei servizi giuridici	Scienze dei servizi giuridici	ROMA
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda	DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo)	ROMA
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-11 Lingue e culture moderne	Lingue e culture straniere	ROMA
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-12 Mediazione linguistica	Lingue e mediazione linguistico-culturale	ROMA
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-20 Scienze della comunicazione	Scienze della Comunicazione	ROMA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-6 Biologia	Biodiversità e gestione degli ecosistemi	ROMA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-6 Biologia	Biologia per la ricerca molecolare, cellulare e fisiopatologica	ROMA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	Scienze biologiche	ROMA
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-40 Sociologia & L-39 Servizio sociale	Servizio sociale e Sociologia	ROMA

Università "Campus Bio-Medico" ROMA

Facoltà	Classe	Corso	Sede
Facoltà di INGEGNERIA	LM-22 Ingegneria chimica	Ingegneria Chimica per lo Sviluppo Sostenibile	ROMA
Facoltà di INGEGNERIA	L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria Industriale	ROMA

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	L-13 Scienze biologiche	Corso di laurea in Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione Umana	ROMA
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	LM-61 Scienze della nutrizione umana	Laurea Magistrale in Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione Umana	ROMA

Università degli Studi del SALENTO

Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di ECONOMIA	L-33 Scienze economiche	Economia e finanza	LECCE
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	economia aziendale	LECCE
Facoltà di INGEGNERIA	L-7 Ingegneria civile e ambientale	INGEGNERIA CIVILE	LECCE
Facoltà di INGEGNERIA	L-8 Ingegneria dell'informazione	INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE	LECCE
Facoltà di INGEGNERIA	L-9 Ingegneria industriale	INGEGNERIA INDUSTRIALE	LECCE
Facoltà di INGEGNERIA INDUSTRIALE	L-9 Ingegneria industriale	INGEGNERIA INDUSTRIALE	BRINDISI
Facoltà di LINGUE e LETTERATURE STRANIERE	LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale	Dinamiche Interculturali e Mediazione Linguistica	LECCE
Facoltà di LINGUE e LETTERATURE STRANIERE	L-11 Lingue e culture moderne & L-12 Mediazione linguistica	Lingue, Letterature e Comunicazione Interculturale	LECCE
Facoltà di LINGUE e LETTERATURE STRANIERE	L-12 Mediazione linguistica	Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica	LECCE
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-2 Biotecnologie	BIOTECNOLOGIE	LECCE
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-30 Scienze e tecnologie fisiche	Ottica e Optometria	LECCE
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	Scienze Biologiche	LECCE
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	Scienze e Tecnologie per l'Ambiente	LECCE
Facoltà di SCIENZE SOCIALI, POLITICHE e del TERRITORIO	LM-87 Servizio sociale e politiche sociali	PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI	BRINDISI
Facoltà di SCIENZE SOCIALI, POLITICHE e del TERRITORIO	L-39 Servizio sociale	SERVIZIO SOCIALE	BRINDISI
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	LM-51 Psicologia	Metodologia dell'intervento psicologico	LECCE
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione	Pedagogia dell'infanzia	LECCE
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	Scienza e tecniche psicologiche	LECCE
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	LM-85 Scienze pedagogiche	Scienze Pedagogiche	LECCE

Università degli Studi di SALERNO

Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di ECONOMIA	LM-77 Scienze economico-aziendali	Consulenza e management aziendale	FISCIANO

Facoltà di ECONOMIA	LM-56 Scienze dell'economia	Economia	FISCIANO
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Economia aziendale	FISCIANO
Facoltà di ECONOMIA	L-33 Scienze economiche	Economia e commercio	FISCIANO
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Economia e gestione delle aziende pubbliche e sociali	FISCIANO
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Economia e gestione delle imprese	FISCIANO
Facoltà di ECONOMIA	L-15 Scienze del turismo	Economia, valorizzazione, gestione del patrimonio turistico	FISCIANO
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Chimica e tecnologia farmaceutiche	FISCIANO
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	FISCIANO
Facoltà di FARMACIA	L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche	Tecniche Erboristiche	FISCIANO
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-1 Beni culturali	Beni culturali	FISCIANO
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità	Comunicazione d'impresa e comunicazione pubblica	FISCIANO
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-10 Lettere	Editoria e pubblicistica	FISCIANO
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-20 Scienze della comunicazione	Scienze della comunicazione	FISCIANO
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	LM-92 Teorie della comunicazione	Teoria dei linguaggi e della comunicazione audiovisiva	FISCIANO
Facoltà di LINGUE e LETTERATURE STRANIERE	L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda	Discipline delle arti visive, della musica e dello spettacolo	FISCIANO
Facoltà di LINGUE e LETTERATURE STRANIERE	L-11 Lingue e culture moderne	Lingue e culture straniere	FISCIANO
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-27 Scienze e tecnologie chimiche	Chimica	FISCIANO
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	Scienze Biologiche	FISCIANO
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	Valutazione e Controllo Ambientale	FISCIANO
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione	Educatore di ludoteca, laboratori socio-educativi e servizi ricreativi per l'infanzia	FISCIANO
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione	Scienze dell'educazione	FISCIANO
Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO			
Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	SCIENZE E TECNOLOGIE GENETICHE	ARIANO IRPINO
Università degli Studi di SASSARI			
Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**

Facoltà di AGRARIA	L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali	Scienze forestali e ambientali	NUORO
Facoltà di AGRARIA	L-26 Scienze e tecnologie alimentari	Tecnologie Viticole, Enologiche, Alimentari	ORISTANO
Facoltà di ARCHITETTURA	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	Pianificazione e politiche per la città, l'ambiente e il paesaggio	ALGHERO
Facoltà di ARCHITETTURA	L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale	Urbanistica. Pianificazione della Città, del Territorio, dell'Ambiente e del Paesaggio.	ALGHERO
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Chimica e tecnologia farmaceutiche	SASSARI
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	SASSARI
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-5 Filosofia & L-19 Scienze dell'educazione e della formazione	Filosofia e scienze dell'educazione	SASSARI
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-39 Servizio sociale	Servizio sociale a indirizzo europeo	SASSARI
Facoltà di MEDICINA VETERINARIA	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	Biotecnologie sanitarie mediche e veterinarie	SASSARI
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-2 Biotecnologie	Biotecnologie	SASSARI
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-27 Scienze e tecnologie chimiche	Chimica	SASSARI
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	Scienze biologiche	SASSARI
Università degli Studi di SIENA			
Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	L-2 Biotecnologie	Biotecnologie	SIENA
Università degli Studi di TORINO			
Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	BANCA, BORSA E ASSICURAZIONE	TORINO
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	ECONOMIA AZIENDALE	TORINO
Facoltà di ECONOMIA	L-33 Scienze economiche	ECONOMIA E COMMERCIO	TORINO
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Chimica e tecnologia farmaceutiche	TORINO
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	TORINO
Facoltà di FARMACIA	L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche	Tecniche erboristiche	SAVIGLIANO
Facoltà di GIURISPRUDENZA	DS/1 Classe delle lauree nelle scienze della difesa e della sicurezza	CORSO DI LAUREA TRIENNALE INTERFACOLTA' IN SCIENZE STRATEGICHE	TORINO
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-20 Scienze della comunicazione	Scienze della comunicazione	TORINO
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA II	LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	Scienze dell'educazione motoria e delle attività adattate	TORINO
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA II	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	Scienze delle attività motorie e sportive	TORINO

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA II	LM-68 Scienze e tecniche dello sport	Scienze e tecniche avanzate dello sport	TORINO
Facoltà di PSICOLOGIA	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	Scienze e Tecniche psicologiche	TORINO
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-2 Biotecnologie	BIOTECNOLOGIE	TORINO
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-30 Scienze e tecnologie fisiche	Ottica e Optometria	TORINO
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche	Scienze Biologiche	TORINO
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	LM-61 Scienze della nutrizione umana	Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana	TORINO
Facoltà di SCIENZE POLITICHE	L-39 Servizio sociale	Servizio sociale	BIELLA
Facoltà di SCIENZE POLITICHE	L-39 Servizio sociale	Servizio sociale	TORINO

Politecnico di TORINO

Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di ARCHITETTURA	L-4 Disegno industriale	Design e comunicazione visiva	TORINO
Facoltà di ARCHITETTURA II	L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale	Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale	TORINO
Facoltà di INGEGNERIA	L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria dell'autoveicolo	TORINO
Facoltà di INGEGNERIA	L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria della produzione industriale	TORINO

Università degli Studi di TRENTO

Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Amministrazione Aziendale e Diritto	TRENTO
Facoltà di ECONOMIA	L-33 Scienze economiche & L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Economia e Management	TRENTO
Facoltà di ECONOMIA	LM-56 Scienze dell'economia	Economics - Economia	TRENTO
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Gestione Aziendale	TRENTO
Facoltà di ECONOMIA	LM-77 Scienze economico-aziendali	Innovation Management - Management dell'innovazione	TRENTO
Facoltà di ECONOMIA	LM-77 Scienze economico-aziendali	International Management - Management Internazionale	TRENTO
Facoltà di ECONOMIA	LM-77 Scienze economico-aziendali	Management	TRENTO
Facoltà di GIURISPRUDENZA	LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza	GIURISPRUDENZA	TRENTO
Facoltà di INGEGNERIA	L-7 Ingegneria civile e ambientale	INGEGNERIA CIVILE	TRENTO
Facoltà di INGEGNERIA	L-7 Ingegneria civile e ambientale	INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO	TRENTO
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-11 Lingue e culture moderne & L-12 Mediazione linguistica	Lingue moderne	TRENTO

Facoltà di SCIENZE COGNITIVE	LM-55 Scienze cognitive	Cognitive Science - Scienze Cognitive	ROVERETO
Facoltà di SCIENZE COGNITIVE	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva	ROVERETO
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-2 Biotecnologie	SCIENZE E TECNOLOGIE BIOMOLECOLARI	TRENTO
Facoltà di SOCIOLOGIA	LM-52 Relazioni internazionali	EUROPEAN AND INTERNATIONAL STUDIES - STUDI EUROPEI E INTERNAZIONALI	TRENTO
Facoltà di SOCIOLOGIA	L-39 Servizio sociale	SERVIZIO SOCIALE	TRENTO

Università degli Studi di TRIESTE

Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di ARCHITETTURA	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura	Architettura	TRIESTE
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Chimica e tecnologia farmaceutiche	TRIESTE
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	TRIESTE
Facoltà di INGEGNERIA	LM-31 Ingegneria gestionale	Production Engineering and Management - Ingegneria Gestionale per la Produzione	PORDENONE
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	Biotecnologie mediche	TRIESTE
Facoltà di PSICOLOGIA	LM-51 Psicologia	Psicologia	TRIESTE
Facoltà di PSICOLOGIA	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	Scienze e tecniche psicologiche	TRIESTE
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-27 Scienze e tecnologie chimiche	Chimica	TRIESTE
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-13 Scienze biologiche & L-2 Biotecnologie	Scienze e tecnologie biologiche	TRIESTE
Facoltà di SCIENZE POLITICHE	LM-52 Relazioni internazionali	Scienze internazionali e diplomatiche	GORIZIA
Facoltà di SCIENZE POLITICHE	L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali	Scienze internazionali e diplomatiche	GORIZIA
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-39 Servizio sociale	Servizio sociale	TRIESTE
Scuola Superiore di LINGUE MODERNE per INTERPRETI e TRADUTTORI	L-12 Mediazione linguistica	Comunicazione interlinguistica applicata	TRIESTE

Università degli Studi di UDINE

Facoltà	**Classe**	**Corso**	**Sede**
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Economia aziendale	PORDENONE
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Economia aziendale	UDINE
Facoltà di ECONOMIA	L-33 Scienze economiche	Economia e commercio	UDINE
Facoltà di INGEGNERIA	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura	Architettura	UDINE
Facoltà di LINGUE e LETTERATURE STRANIERE	L-12 Mediazione linguistica	Mediazione Culturale	UDINE

Facoltà di MEDICINA VETERINARIA	L-2 Biotecnologie	Biotecnologie	UDINE
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	Biotecnologie sanitarie	UDINE
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	LM-68 Scienze e tecniche dello sport	Scienza dello sport	GEMONA DEL FRIULI
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	Scienze motorie	GEMONA DEL FRIULI

Università degli Studi di URBINO "Carlo BO"

Facoltà	Classe	Corso	Sede
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Chimica e tecnologia farmaceutiche	URBINO
Facoltà di FARMACIA	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	Farmacia	URBINO
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	LM-51 Psicologia	PSICOLOGIA CLINICA	URBINO
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE	URBINO
Facoltà di SOCIOLOGIA	LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità	Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni	PESARO

Università della VALLE D'AOSTA

Facoltà	Classe	Corso	Sede
Facoltà di PSICOLOGIA	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	Scienze e tecniche psicologiche	AOSTA

Università "Ca' Foscari" VENEZIA

Facoltà	Classe	Corso	Sede
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA	L-39 Servizio sociale	Scienze della società e del servizio sociale	VENEZIA
Facoltà di LINGUE e LETTERATURE STRANIERE	L-12 Mediazione linguistica	Mediazione linguistica e culturale	TREVISO

Università IUAV di VENEZIA

Facoltà	Classe	Corso	Sede
Facoltà di ARCHITETTURA	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura	architettura	VENEZIA
Facoltà di DESIGN e ARTI	LM-12 Design	Design	VENEZIA
Facoltà di DESIGN e ARTI	L-4 Disegno industriale	Design della moda, arti visive, teatro	VENEZIA
Facoltà di DESIGN e ARTI	L-4 Disegno industriale	Disegno Industriale	TREVISO
Facoltà di DESIGN e ARTI	LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale	Teatro e Arti Visive	VENEZIA
Facoltà di PIANIFICAZIONE del TERRITORIO	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	Pianificazione e politiche per la città, il territorio e l'ambiente	VENEZIA
Facoltà di PIANIFICAZIONE del TERRITORIO	L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale	Pianificazione urbanistica e territoriale	VENEZIA

Università degli Studi di VERONA

Facoltà	Classe	Corso	Sede
Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Economia aziendale	VICENZA

Facoltà di ECONOMIA	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Economia aziendale	VERONA
Facoltà di ECONOMIA	L-33 Scienze economiche	Economia e commercio	VERONA
Facoltà di ECONOMIA	L-33 Scienze economiche	Economia e commercio	VICENZA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-31 Scienze e tecnologie informatiche	Bioinformatica	VERONA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-2 Biotecnologie	Biotecnologie	VERONA
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI	L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali	Scienze e tecnologie viticole ed enologiche	SAN PIETRO IN CARIANO
Facoltà di SCIENZE MOTORIE	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	Scienze delle attività motorie e sportive	VERONA
Facoltà di SCIENZE MOTORIE	LM-68 Scienze e tecniche dello sport	Scienze dello sport e della prestazione fisica	VERONA
Facoltà di SCIENZE MOTORIE	LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	Scienze motorie preventive ed adattate	VERONA
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	L-39 Servizio sociale	Scienze del servizio sociale	VERONA
Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE	LM-87 Servizio sociale e politiche sociali	Servizio sociale e politiche sociali	VERONA

11A11178

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cotoi Andreea Florina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Cotoi Andreea Florina, nata a Dragasani (Romania) il 19 marzo 1988, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della Sanità della Romania - in data 15 marzo 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2010 dalla signora Cotoi Andreea Florina, nata a Dragasani (Romania) il 19 marzo 1988, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Cotoi Andreea Florina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10981

DECRETO 26 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Necesim Magda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Necesim Magda, nata a Bucarest (Romania) il 31 agosto 1966, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della Sanità della Romania - in data 26 aprile 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2010 dalla sig.ra Necesim Magda, nata a Bucarest (Romania) il 31 agosto 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Necesim Magda è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10982

DECRETO 26 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Georgescu Livia Iozefina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Georgescu Livia Iozefina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Calificat Nivel 3 domeniul Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Buzau nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Calificat Nivel 3 domeniul Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Buzau nell'anno 2010 dalla sig.ra Georgescu Livia Iozefina, nata a Pirscov (Romania) il giorno 22 febbraio 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Georgescu Livia Iozefina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10983

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ TELEMATICA «E-CAMPUS»

DECRETO RETTORALE 25 luglio 2011.

Modificazioni allo statuto.

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO TECNICO ORDINATORE

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 30 gennaio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2006, che ha istituito l'Università Telematica «e-Campus»;

Visto lo Statuto dell'Università Telematica e-Campus;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della Fondazione e-Campus del 15 aprile 2011;

Vista la delibera del Comitato tecnico ordinatore del 24 maggio 2011;

Vista la Comunicazione del Ministero dell'Università e della ricerca, con protocollo n. 3269 del 24 giugno 2011, con la quale comunica un rilievo, ma di non avere osservazioni da formulare in merito alla rettifica;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della Fondazione e-Campus del 20 luglio 2011 che recepisce il rilievo del Ministero dell'Università e della ricerca.

Decreta:

il seguente Statuto, alla luce delle modifiche approvate:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Istituzione e fonti normative

1.1 È istituita la Università Telematica non statale e-Campus, di seguito denominata «Università e-Campus», con sede centrale in Novedrate (Como).

1.2 L'Università e-Campus è promossa e sostenuta dalla «Fondazione e-Campus per l'università e la ricerca», di seguito denominata «Fondazione», che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.

1.3 L'Università e-Campus ha personalità giuridica e autonomia funzionale, didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile come assicurato dall'art. 33, ultimo comma, della Costituzione e a norma dell'art. 1, comma 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni.

1.4 Sono fonti normative specifiche dell'Università e-Campus:

le disposizioni costituzionali e le disposizioni di legge sull'istruzione superiore riguardanti le università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;

il decreto interministeriale 17 aprile 2003 recante criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 22 ottobre 2004, n. 270;

il presente statuto;

i regolamenti richiamati nello statuto e quelli riguardanti specifiche materie, approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università e-Campus.

Art. 2.

Finalità e attività

2.1 L'Università e-Campus ha lo scopo primario di svolgere attività di ricerca e di diffusione della cultura e attività di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie dell'educazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning.

2.2 L'Università e-Campus organizza corsi regolari di studio universitario per tutti coloro che scelgono di seguire il suo progetto metodologico e didattico o che per qualsiasi ragione –di lavoro, di residenza, di salute – non possono partecipare in maniera continuativa alle lezioni e alle attività in presenza. Offre anche percorsi formativi flessibili e personalizzabili per la formazione continua, ricorrente e permanente degli adulti.

2.3 L'attività formativa dell'Università e-Campus fa capo a un unico presidio centrale di progettazione didattica, di monitoraggio e di controllo.

Nella sede centrale vengono inoltre organizzati periodi di studio con i docenti, seminari e sessioni di esame.

2.4 L'Università e-Campus cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge. Opera inoltre nel campo della formazione culturale e professionale, attraverso corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura. Cura altresì la formazione del proprio personale, in particolare quella rivolta ai tutor.

2.5 L'Università e-Campus può conferire i seguenti titoli:

Laurea (L);

Laurea magistrale (LM);

Diploma di specializzazione (DS);

Dottorato di ricerca (DR);

Master universitario di primo e secondo livello.

2.6 L'Università e-Campus assicura la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione.

2.7 L'Università e-Campus fornisce il proprio apporto alla ricerca scientifica di base e allo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa.

2.8 Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Università e-Campus intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Può promuovere e partecipare a consorzi con altre università e organizzazioni ed enti pubblici e privati.

2.9 Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università e-Campus procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

Art. 3.

Sistema e-learning dell'Università e-Campus

3.1 L'Università e-Campus dispone di un proprio sistema di e-learning finalizzato alla massimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza delle esperienze di apprendimento attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In tale sistema si realizza una effettiva integrazione di queste tecnologie su tre livelli: didattico, tecnologico e organizzativo.

3.2 L'esigenza di una specifica piattaforma didattica per una università telematica – e perciò di un progetto didattico innovativo da affiancare a quello tradizionale – nasce dalla considerazione che le nuove tecnologie della comunicazione hanno un influsso profondo sui processi cognitivi e motivazionali e quindi anche sui processi di insegnamento e di apprendimento.

3.3 La piattaforma tecnologica – cioè l'ambiente software che nell'Università e-Campus gestisce le interfacce tra docenti, studenti e organizzazione – nasce direttamente dalle esigenze didattiche, che sono quindi presenti già nella fase di progettazione della piattaforma stessa.

La piattaforma e-learning dell'Università e-Campus, nel rispetto delle specifiche internazionali di riferimento, utilizza parti di modelli esistenti, ma è completata, integrata e supportata tecnicamente dal 'Centro servizi e-learning' di cui all'art. 24, comma 3.

3.4 La piattaforma organizzativa risponde all'esigenza di definire con chiarezza quali siano le forme dell'e-learning più adatte per le istituzioni universitarie, coniugando tradizione e innovazione, senza allontanarsi in ogni caso dalla qualità.

Gli aspetti organizzativi delle attività didattiche sono descritti nel regolamento didattico di ateneo.

Art. 4.

Commissione didattica permanente

4.1 A sostegno delle continue esigenze di aggiornamento del sistema e-learning, per promuovere un insegnamento di alta qualità e per certificare il materiale didattico erogato e i servizi offerti, il Consiglio di Amministrazione dell'Università e-Campus provvede a costituire una Commissione didattica permanente composta da docenti dell'Università e-Campus e da esperti direttamente indicati dal Consiglio stesso o proposti dal Senato accademico.

Art. 5.

Associazione «Amici dell'Università e-Campus»

5.1 L'Università e-Campus istituisce, organizza e promuove l'associazione non a fine di lucro 'Amici dell'Università e-Campus'.

Tale associazione riunisce, in fase di prima istituzione, personalità del mondo economico, politico, culturale e universitario che intendono valorizzare, con ogni forma e modalità, la nascente Università e-Campus. In seconda istanza, una volta laureati i primi iscritti, la suddetta associazione 'Amici dell'Università e-Campus' si propone di mantenere i contatti con gli studenti laureati, organizzarne gli incontri, e promuovere tutte le attività che l'associazione ritenga utili per la valorizzazione dell'ateneo.

In fase di prima costituzione fanno parte di diritto dell'associazione i membri del Senato accademico, delle Facoltà e del Consiglio d'Amministrazione dell'Università e-Campus.

Art. 6.

Patrimonio e mezzi finanziari

6.1 L'Università e-Campus utilizza per le sue attività istituzionali i beni immobili messi a disposizione dalla Fondazione o da altri che ne hanno la disponibilità per qualsiasi titolo.

6.2 Al mantenimento dell'Università e-Campus sono altresì destinati i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti, i proventi delle attività istituzionali, nonché tutti i beni e i fondi che a essa saranno conferiti a qualunque titolo.

6.3 Allo sviluppo dell'Università e-Campus potranno concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dell'ente promotore.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DI GOVERNO

Art. 7.

Organi di governo

7.1 Gli organi di governo dell'Università e-Campus sono:

il Presidente dell'Università e-Campus;

il Consiglio di Amministrazione;

il Rettore;

il Senato accademico.

Art. 8.

Presidente dell'Università e-Campus

8.1 Il Presidente dell'Università e-Campus è nominato dal Presidente onorario della Fondazione.

8.2 Il Presidente dell'Università e-Campus è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università e-Campus. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio stesso.

8.3 Il Presidente dell'Università e-Campus in particolare:

1. promuove la collaborazione con gli enti locali, nazionali, internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di favorire lo sviluppo dell'Università e-Campus;

2. provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

3. ha la rappresentanza legale dell'Università e-Campus.

Art. 9.

Consiglio di Amministrazione – Composizione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale dell'Università e-Campus.

9.2 Esso si compone al massimo di sette persone e precisamente:

1. del Presidente dell'Università e-Campus che ricopre anche le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

2. di due o più persone, fino a un massimo di quattro, nominate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

3. del Rettore;

4. di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

9.3 La mancata designazione di un rappresentante del Ministero dell'istruzione e della ricerca prevista dal punto

4 del precedente comma non inficia la validità di costituzione del Consiglio.

9.4 Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Rettore, rimangono in carica un anno e possono essere confermati. Il Rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.

9.5 I membri del Consiglio nominati in sostituzione di altri rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.

9.6 Il Consiglio nomina il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

9.7 Il Consiglio su proposta del Presidente nomina il Vice Presidente tra le persone di cui al comma 9.2 punto 2, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 10.

Consiglio di Amministrazione – Funzionamento

10.1 Il Consiglio si intende validamente costituito quando il numero dei componenti nominati è almeno pari a quattro.

10.2 Il Consiglio è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta si renda necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

10.3 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Salvo la diversa maggioranza prevista per le modifiche statutarie, per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per le delibere riguardanti modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11.

Consiglio di Amministrazione – Competenze

11.1 Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

11.2 Compete al Consiglio di Amministrazione:

1. determinare le strategie generali di sviluppo dell'Università e-Campus e deliberare i relativi programmi;

2. deliberare lo statuto e le relative modifiche. Per le materie relative alla didattica e alla ricerca delibera su proposta del Senato accademico e sentiti i Consigli di Facoltà;

3. deliberare l'apertura di sedi decentrate in Italia e all'estero.

4. deliberare il regolamento generale di ateneo;

5. deliberare le direttive e il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Università e-Campus che possono essere affidati a una società di gestione;

6. approvare gli altri regolamenti che il presente statuto non attribuisca a organi diversi;

7. nominare i membri del Nucleo di valutazione interno e approvare il regolamento di funzionamento;

8. nominare i membri della Commissione didattica permanente di cui all'art. 4.

11.3 In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

1. approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo dell'Università e-Campus;

2. nominare il Rettore, su proposta del Presidente onorario della Fondazione;

3. nominare i Presidi di Facoltà

4. nominare un Direttore generale, qualora ritenga utile tale nomina;

5. deliberare l'attivazione o disattivazione delle strutture didattiche (Facoltà e relativi corsi di studio) dopo l'avvenuta approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

6. deliberare le modalità di ammissione degli studenti, su proposta dei Consigli di Facoltà;

7. deliberare gli organici del personale docente e non docente;

8. deliberare in materia di tasse e contributi a carico degli studenti e di criteri per gli esami;

9. deliberare l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente;

10. eventualmente nominare un Presidente onorario, scegliendolo tra personalità di chiara fama nel mondo accademico, ovvero sociale, economico o politico; egli dura in carica un anno e può essere confermato.

11.4 Inoltre spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare:

1. su proposta del Senato accademico, in merito alle chiamate dei professori;

2. su proposta dei Consigli di Facoltà, in merito agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento dell'attività didattica a professori e ricercatori di altre università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;

3. su proposta del Rettore, delibera la costituzione di commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di competenza del Rettore;

4. su proposta del Preside di Facoltà nomina i Direttori dei corsi di studio;

5. in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennità di carica del Rettore e degli altri docenti con incarichi istituzionali;

6. in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento a studenti e laureati e di assegni di ricerca;

7. in ordine all'accettazione di donazioni, eredità e legati;

8. su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto.

Art. 12.

Rettore

12.1 Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra personalità del mondo accademico ovvero di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, organizzativa e didattica.

12.2 Il Rettore dura in carica un anno e può essere confermato.

12.3 Il Rettore:

1. rappresenta l'Università e-Campus nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;

2. cura l'osservanza delle leggi nelle materie di sua competenza e delle norme concernenti l'ordinamento universitario;

3. vigila sull'espletamento dell'attività didattica e scientifica;

4. fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del Consiglio di Amministrazione;

5. convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione;

6. assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica;

7. formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università e-Campus;

8. stabilisce direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;

9. esercita l'attività disciplinare sul corpo docente e di ricerca per sanzioni non superiori alla censura e sugli studenti;

10. adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;

11. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Università e-Campus.

12.4 Il Rettore può conferire a uno o più professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università e-Campus rientranti nelle sue competenze e può proporre al Consiglio di Amministrazione il conferimento ad essi della qualifica di Pro-Rettore.

12.5 Il Rettore può, in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega da un Pro-Rettore o da altro professore dell'Università e-Campus nell'espletamento delle funzioni di sua competenza.

12.6 Il Rettore può proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione di commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.

Art. 13.

Senato accademico

13.1 Il Senato accademico è composto dal Rettore che lo presiede e dai Presidi delle Facoltà istituite.

L'ordine dei giorno delle sedute del Senato accademico è comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università e-Campus.

Alle sedute del Senato accademico partecipa, con voto consultivo, il Direttore generale, se nominato, può, altresì, partecipare il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o un suo delegato.

In caso di assenza o impedimento del Rettore, il Senato accademico è presieduto dal Preside con maggiore anzianità nella carica.

13.2 In particolare compete al Senato accademico:

1. proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche allo statuto dell'Università e-Campus in materia didattica e scientifica;

2. deliberare le proposte del regolamento didattico di ateneo e dei regolamenti didattici specifici dei corsi di studio e di altri corsi attivati dall'Università e-Campus, su proposta dei Consigli delle strutture didattiche per quanto di loro competenza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

3. proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università e-Campus;

4. formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sui programmi di sviluppo dell'Università e-Campus;

5. stabilire gli indirizzi dell'attività di ricerca;

6. proporre al Consiglio di Amministrazione le chiamate dei professori di ruolo;

7. esprimere parere sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca;

8. adottare il proprio regolamento interno di funzionamento.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

Art. 14.

Facoltà

14.1 Le Facoltà hanno autonomia scientifica e didattica nell'ambito del presente statuto. Alle Facoltà competono – secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo – le decisioni in merito all'organizzazione delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli accademici.

14.2 Alle Facoltà compete, inoltre, l'organizzazione delle altre attività didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

14.3 Le Facoltà saranno validamente costituite quando risultano inquadrati e afferenti alle stesse non meno di tre professori dei quali almeno un professore ordinario e due professori associati.

Art. 15.

Organi delle Facoltà

15.1 Sono organi delle Facoltà:

il Consiglio di Facoltà;

il Preside di Facoltà;

i Consigli dei corsi di studio;

i Direttori dei corsi di studio.

Art. 16.

Consiglio di Facoltà

16.1 Il Consiglio di Facoltà si compone del Preside che lo presiede e dei professori di ruolo appartenenti alla Facoltà stessa.

16.2 Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di Facoltà sono stabilite dal regolamento di Facoltà, deliberato dal Consiglio nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale di ateneo.

16.3 Al Consiglio di Facoltà spettano le attribuzioni previste dal presente statuto, dal regolamento didattico di ateneo e dalla normativa in materia di istruzione universitaria.

16.4 In particolare, compete al Consiglio di Facoltà:

1. proporre al Consiglio di Amministrazione:

le modalità di ammissione degli studenti ai corsi;

gli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e gli incarichi e contratti da conferire, per lo svolgimento dell'attività didattica, a professori e ricercatori di altre università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;

2. proporre al Senato accademico gli atti relativi alla copertura di posti di ruolo;

3. formulare proposte, per quanto di competenza, al Senato accademico su modifiche al regolamento didattico di ateneo;

4. esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione su:

a. le proposte di modifiche statutarie per le materie relative alla didattica;

b. le proposte di costituzione di nuovi centri di ricerca.

Art. 17.

Preside di Facoltà

17.1 Il Preside di Facoltà è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica un anno e può essere confermato.

17.2 Il Preside:

1. propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei Direttori dei corsi di studio afferenti alla Facoltà;

2. rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà;

3. convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;

4. assicura il regolare svolgimento delle attività didattiche della Facoltà;

5. è membro di diritto del Senato accademico;

6. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.

Art. 18.

Consigli dei corsi di studio

18.1 Nelle Facoltà che comprendono più corsi di studio sono costituiti i Consigli di corso di studio.

18.2 I Consigli di corso di studio sono disciplinati nel regolamento generale di ateneo per quanto riguarda le modalità di funzionamento e nel regolamento didattico di ateneo per quanto riguarda le competenze.

Art. 19.

Direttori dei corsi di studio

19.1 I Direttori dei corsi di studio sono proposti al Consiglio di Amministrazione dal Preside di Facoltà e durano in carica un anno e possono essere confermati. Le competenze sono definite nel regolamento didattico di ateneo.

Art. 20.

Dipartimenti e Istituti

20.1 I Dipartimenti e gli Istituti sono strutture organizzative di promozione e coordinamento dell'attività di ricerca e di sostegno all'attività didattica.

20.2 Gli Istituti sono costituiti per settori scientifici omogenei con i relativi insegnamenti, anche afferenti a più Facoltà.

20.3 I professori e i ricercatori di ruolo, nonché gli altri collaboratori all'attività didattica e di ricerca, afferiscono ciascuno a un solo Dipartimento e a un solo Istituto.

20.4 Sono organi del Dipartimento e dell'Istituto:

il Direttore;

il Consiglio di Dipartimento e di Istituto.

20.5 La costituzione dei Dipartimenti e degli Istituti, la definizione delle competenze, della composizione e delle modalità di funzionamento dei rispettivi organi sono disciplinate nel regolamento generale di ateneo.

Art. 21.

Centri di ricerca

21.1 I Centri di ricerca sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca finalizzata a specifici obiettivi.

21.2 L'Università e-Campus può istituire Centri di ricerca anche in collaborazione con altre istituzioni universitarie e non, attraverso apposite convenzioni con enti pubblici e privati. La loro istituzione è disposta dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Consiglio di Facoltà o del Senato accademico; l'organizzazione dei

Centri di ricerca è disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22.

Strutture di servizio

22.1 Appartengono alle strutture di servizio:

la Biblioteca;

il Centro servizi e-learning;

le altre strutture individuate e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione al fine di supportare e integrare le attività per la didattica, la formazione e la ricerca.

22.2 La Biblioteca è struttura di servizio a supporto delle attività didattiche e di ricerca. L'organizzazione della Biblioteca e i servizi da essa erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

22.3 Il Centro servizi e-learning è la struttura tecnica responsabile della progettazione e gestione della piattaforma e-learning dell'Università e-Campus. L'organizzazione del Centro e i servizi da esso erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

PROFESSORI, RICERCATORI E TUTOR DIDATTICI

Art. 23.

Attività didattica e di ricerca

23.1 Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento didattico di ateneo sono affidati a professori e ricercatori di ruolo e a professori a contratto, nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia. I contratti possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.

23.2 L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente dell'Università e-Campus.

23.3 L'Università e-Campus fornisce a ciascun docente gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, compatibilmente con le proprie risorse.

Art. 24.

Professori e ricercatori

24.1 I professori e i ricercatori sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta delle Facoltà interessate, sentito il parere del Rettore.

Art. 25.

Docenti a contratto

25.1 I contratti di cui al comma 1 dell'art. 23 possono essere stipulati con docenti di altre università, anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera.

25.2 I contratti di cui al comma 1 del presente articolo non danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università e-Campus che li stipula.

Art. 26.

Tutor didattici

26.1 I tutor didattici sono esperti dei contenuti, formati appositamente alla gestione dei processi cognitivi e motivazionali dell'apprendimento e degli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on-line. Il loro ruolo si concretizza principalmente in tre forme:

come guida e consulenza individuale;

come coordinamento delle attività di un gruppo di studenti, cioè di una comunità di apprendimento;

come monitoraggio dell'andamento complessivo del gruppo di studenti.

26.2 Il regolamento didattico di ateneo definisce in modo dettagliato i requisiti richiesti ai tutor didattici, sia formali (titolo di studio posseduto) che sostanziali (livello di competenza tecnica, metodologica e disciplinare), e le modalità del loro contratto di assunzione.

26.3 I tutor didattici non appartengono alla docenza universitaria. Professori di ruolo o a contratto non possono svolgere le funzioni proprie dei tutor didattici.

26.4 I compiti dei tutor didattici sono indicati nella Carta dei servizi e chiaramente esemplificati agli studenti del corso prima dell'avvio dello stesso.

26.5 I tutor didattici, sotto la responsabilità dei Consigli delle strutture didattiche, possono essere chiamati a collaborare con i docenti per le attività di orientamento e di tutorato previste dal comma 2 dell'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

26.6 L'Università e-Campus può istituire il servizio di tutorato anche in collaborazione, con altre istituzioni universitarie oppure con ente pubblico o privato purché di comprovata esperienza nel campo della formazione e apprendimento realizzati attraverso l'utilizzo di tutor.

Suddetta forma di collaborazione con altra istituzione universitaria o ente dovrà essere regolata da apposita convenzione che determinerà i criteri, le modalità, i tempi, le condizioni economiche ed eventuali incompatibilità.

Art. 27.

Collegio di Disciplina

27.1 Il Collegio di Disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo per ogni fatto che comporta l'irrogazione di una sanzione superiore alla censura.

27.2 Il Collegio è nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, ed è composto da 3 professori ordinari, 3 professori associati e 3 ricercatori a tempo indeterminato, più rispettivi supplenti tutti in regime di tempo pieno. Un Professore Ordinario svolge le funzioni di Presidente del Collegio.

27.3 I componenti del Collegio restano in carica per tre anni consecutivi con mandato rinnovabile per una sola volta.

27.4 L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del T.U. della legge sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 Agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di Disciplina formulando motivata proposta.

27.5 Il Collegio di Disciplina si esprime entro trenta giorni dalla proposta con parere vincolante, udito il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistiti da un difensore di fiducia. Il parere del Collegio formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare , è trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contradditorio.

27.6 Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione provvede ad infliggere la sanzione o a disporre l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.

27.7 Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di Amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di Disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui ne sia impedito il regolare funzionamento per il contestuale svolgimento delle necessarie operazione di formazione dei predetti organi. Il termine è, altresì, sospeso, per non più di due volte e per un periodo non eccedente sessanta giorni per ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

TITOLO V

STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI VERIFICA

Art. 28.

Strutture amministrative

28.1 L'organizzazione della struttura amministrativa è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

28.2 Il Direttore generale, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 comma 3 punto 3 del presente Statuto:

1. formula proposte al Consiglio di Amministrazione ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi;

2. partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione;

3. opera sulla base di specifiche deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione.

28.3 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Direttore amministrativo specificandone compiti e attribuzioni.

Art. 29.

Nucleo di valutazione di ateneo

29.1 Il Nucleo di valutazione di ateneo ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

29.2 Il Nucleo è composto da cinque membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. I componenti sono nominati dal Rettore, su designazione del Consiglio di Amministrazione, che individua anche il Presidente. Durano in carica per tre anni.

29.3 Il Nucleo di valutazione di ateneo opera su indicazione degli organi centrali di governo dell'Università e-Campus ai quali riferisce con relazione annuale.

29.4 L'Università e-Campus assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 30.

Sistema di valutazione esterno

30.1 L'Università e-Campus può avvalersi di un sistema di valutazione esterno delle attività didattiche e degli interventi di sostegno al diritto allo studio affidato a un centro di ricerca qualificato specializzato nella valutazione degli apprendimenti.

Art. 31.

Collegio dei revisori dei conti

31.1 Il Collegio dei revisori dei conti esercita poteri di controllo predisponendo le relazioni al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo e le variazioni al bilancio di previsione dell'Università e-Campus. Compie inoltre tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale.

31.2 Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. Due membri effettivi e un membro supplente sono nominati dal Presidente della Fondazione.

31.3 Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Presidente della Fondazione tra i componenti effettivi. Il Presidente e i componenti del Collegio dei revisori durano in carica due anni e possono essere confermati.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.

Disposizioni applicabili in via transitoria

32.1 In sede di prima applicazione del presente statuto, e per un periodo non superiore a sessanta mesi, le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Università e-Campus sono svolte dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

32.2 Il termine di cui al primo comma può essere prorogato, su proposta del Presidente onorario della Fondazione, per un ulteriore periodo di 36 mesi.

32.3 In sede di prima applicazione del presente statuto e per un periodo non superiore a sessanta mesi le funzioni del Senato accademico e dei Consigli di Facoltà vengono demandate a un Comitato tecnico ordinatore composto da almeno quattro professori di prima fascia e due di seconda fascia nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

32.4 Il Presidente del Comitato ordinatore, che per lo stesso periodo massimo di sessanta mesi svolge anche le funzioni di Rettore, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra i professori di prima fascia del Comitato stesso.

32.5 Il Comitato tecnico ordinatore cesserà dalle sue funzioni all'atto di insediamento degli organi previsti dal presente statuto.

32.6 Il termine di cui al terzo comma può essere prorogato con delibera del Consiglio di Amministrazione, per un ulteriore periodo non superiore di 36 mesi, nel caso in cui le Facoltà di Ateneo non risultano regolarmente costituite alla scadenza del predetto termine.

Art. 33.

Devoluzione del patrimonio

33.1 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'Università e-Campus dovesse cessare l'attività o essere privata della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto dal Consiglio di Amministrazione alla Fondazione.

Art. 34.

Entrata in vigore

34.1 Il presente statuto entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto interministeriale 17 aprile 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2003.

Novedrate, 25 luglio 2011

Il Presidente
del comitato tecnico ordinatore
BARTOLINI

11A11561

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determinazione AIC/N/V n. 124 del 24 gennaio 2011, relativa al medicinale «Lorazepam Farma Uno»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 988/2011 dell'11 luglio 2011

Titolare AIC: Farma Uno S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Della Monica, 26 - 84083 - Castel San Giorgio (Salerno) - Codice fiscale 02732270653.

Medicinale: LORAZEPAM FARMA UNO.

Variazione AIC: Richiesta rettifica determinazione.

Visti gli atti di Ufficio, alla Determinazione AIC/N/V n. 124 del 24 gennaio 2011, pubblicata per estratto nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 16 febbraio 2011, concernente «l'Autorizzazione all'immissione in commercio» del medicinale: «Lorazepam Farma Uno» è apportata la seguente modifica:

Relativamente alla confezione AIC n. 035840026 - «2,5 mg compresse» 20 compresse, in luogo della composizione:

Principio Attivo: lorazepam 1 mg;

Eccipienti: amido di mais 10 mg; cellulosa microcristallina 10 mg; sodio amido glicolato tipo a 10 mg; magnesio stearato 0,5 mg; ludipress 75 mg,

leggasi:

Principio Attivo: lorazepam 2,5 mg;

Eccipienti: amido di mais 25 mg; cellulosa microcristallina 25 mg; sodio amido glicolato tipo a 25 mg; magnesio stearato 1,25 mg; ludipress 187,5 mg.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A10526

Rettifica della determinazione AIC/N/V n. 149 del 24 gennaio 2011, relativa al medicinale «Lorazepam Levofarma»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 989/2011 dell'11 luglio 2011

Titolare AIC: Levofarma S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in via Conforti, 42 - 84083 - Castel San Giorgio (Salerno) - Codice fiscale 03363740659.

Medicinale: LORAZEPAM LEVOFARMA.

Variazione AIC: Richiesta rettifica determinazione.

Visti gli atti di Ufficio, alla Determinazione AIC/N/V n. 149 del 24 gennaio 2011, pubblicata per estratto nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 16 febbraio 2011, concernente «l'Autorizzazione all'immissione in commercio» del medicinale: «Lorazepam Levofarma» è apportata la seguente modifica:

Relativamente alla confezione AIC n. 035879028 - «2,5 mg compresse» 20 compresse, in luogo della composizione:

Principio Attivo: lorazepam 1 mg;

Eccipienti: amido di mais 10 mg; cellulosa microcristallina 10 mg; sodio amido glicolato tipo a 10 mg; magnesio stearato 0,5 mg; ludipress 75 mg,

leggasi:

Principio Attivo: lorazepam 2,5 mg;

Eccipienti: amido di mais 25 mg; cellulosa microcristallina 25 mg; sodio amido glicolato tipo a 25 mg; magnesio stearato 1,25 mg; ludipress 187,5 mg.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A10529

Rettifica della determinazione AIC/N/V n. 123 del 24 gennaio 2011, relativa al medicinale «Lorazepam N&P»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 990/2011 dell'11 luglio 2011

Titolare AIC: N&P S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Conforti, 42 - 84083 - Castel San Giorgio - Salerno - Codice fiscale 03639470651.

Medicinale: Lorazepam N&P.

Variazione AIC: richiesta rettifica determinazione.

Visti gli atti di Ufficio, alla determinazione AIC/N/V n. 123 del 24 gennaio 2011, pubblicata per estratto nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 16 febbraio 2011, concernente «l'Autorizzazione all'immissione in commercio» del medicinale: «Lorazepam N&P» è apportata la seguente modifica:

relativamente alla confezione AIC n. 035838022 - «2,5 mg compresse» 20 compresse, in luogo della composizione:

principio attivo: lorazepam 1 mg;

eccipienti: amido di mais 10 mg; cellulosa microcristallina 10 mg; sodio amido glicolato tipo a 10 mg; magnesio stearato 0,5 mg; ludipress 75 mg;

leggasi:

principio attivo: lorazepam 2,5 mg;

eccipienti: amido di mais 25 mg; cellulosa microcristallina 25 mg; sodio amido glicolato tipo a 25 mg; magnesio stearato 1,25 mg; ludipress 187,5 mg.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A10530

Integrazione della determinazione n. 890 del 17 giugno 2011 relativa al medicinale «Ipsoneg»

Estratto determinazione V&A/N n. 1052 del 29 luglio 2011

Integrazione della determinazione n. 890 del 17 giugno 2011.

La determinazione n. 890 del 17 giugno 2011, con cui è stato autorizzato il medicinale: IPSONEG nelle forme e confezioni: «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse (codice AIC n. 040043010); «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse (codice AIC n. 040043022) - Titolare AIC: Ipso Pharma S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (PZ) Italia, Codice Fiscale 01256840768, il cui estratto è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 165 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2011, è integrata con riferimento al Produttore del prodotto finito, come segue:

Produttore del prodotto finito: Doppel Farmaceutici S.r.L., Via Volturno, 48 Quinto De' Stampi - 20089 Rozzano (MI) (tutte le fasi); Doppel Farmaceutici S.r.L., Via Martiri delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore (PC) (controllo e rilascio lotti).

Disposizioni finali: La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A11180

Integrazione della determinazione n. 892 del 17 giugno 2011 relativa al medicinale «Epifloxin»

Estratto determinazione V&A/N n. 1053 del 29 luglio 2011

La determinazione n. 892 del 17 giugno 2011, con cui è stato autorizzato il medicinale: EPIFLOXIN nelle forme e confezioni : «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse (codice AIC n. 040040014); «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse (codice AIC n. 040040026) – Titolare AIC: Epifarma S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Via San Rocco, 6, 85033 - Episcopia (Potenza) Italia, Codice Fiscale 01135800769, il cui estratto è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 165 alla *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale n. 156 del 7 luglio 2011, è integrata con riferimento al Produttore del prodotto finito, come segue:

Produttore del prodotto finito: Doppel Farmaceutici S.r.L., Via Volturno, 48 Quinto De' Stampi -20089 Rozzano (Milano) (tutte le fasi); Doppel Farmaceutici S.r.L., Via Martiri delle Foibe, 1 – 29016 Cortemaggiore (Piacenza) (controllo e rilascio lotti).

Disposizioni finali.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A11181

Integrazione della determinazione n. 889 del 17 giugno 2011 relativa al medicinale «Batacin»

Estratto determinazione V&A/N n. 1054 del 29 luglio 2011

La determinazione n. 889 del 17 giugno 2011, con cui è stato autorizzato il medicinale: BATACIN nelle forme e confezioni: «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse (codice AIC n. 040041016); «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse (codice AIC n. 040041028) – Titolare AIC: I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe, con sede legale e domicilio fiscale in Via S. Rocco, 6, 85033 - Episcopia (Potenza) Italia, Codice Fiscale RNNGPP56A04D414M, il cui estratto è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 165 alla *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale n. 156 del 7 luglio 2011, è integrata con riferimento al Produttore del prodotto finito, come segue:

Produttore del prodotto finito: Doppel Farmaceutici S.r.l., Via Volturno, 48 Quinto De' Stampi -20089 Rozzano (Milano) (tutte le fasi); Doppel Farmaceutici S.r.L., Via Martiri delle Foibe, 1 – 29016 Cortemaggiore (Piacenza) (controllo e rilascio lotti).

Disposizioni finali.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A11182

Integrazione della determinazione n. 960 del 4 luglio 2011 del medicinale «Levofloxacina Epifarma»

Estratto determinazione V&A/N n. 1055 del 29 luglio 2011

La determinazione n. 960 del 4 luglio 2011, con cui è stato autorizzato il medicinale: LEVOFLOXACINA EPIFARMA nelle forme e confezioni: «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse (codice AIC n. 040050015); «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse (codice AIC n. 040050027) – Titolare AIC: Epifarma S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Via San Rocco, 6, 85033 - Episcopia (Poten-

za) Italia, Codice Fiscale 01135800769, il cui Estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale n. 168 del 21 luglio 2011, è integrata con riferimento al Produttore del prodotto finito, come segue:

Produttore del prodotto finito: Doppel Farmaceutici S.r.L., Via Volturno, 48 Quinto De' Stampi -20089 Rozzano (Milano) (tutte le fasi); Doppel Farmaceutici S.r.L., Via Martiri delle Foibe, 1 – 29016 Cortemaggiore (Piacenza) (controllo e rilascio lotti).

Disposizioni finali.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A11183

Rettifica della determinazione n. 2874 del 18 dicembre 2009 relativa al medicinale «Ossigeno Magaldi Life»

Estratto determinazione V&A/N n. 1056 del 29 luglio 2011

Alla Determinazione N° 2874 del 18/12/2009 e al relativo Estratto, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 4 del 07/01/2010, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: **OSSIGENO MAGALDI LIFE**, Titolare AIC: MAGALDI LIFE S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Via Case Rosse, 19/A, 84131 - Salerno (SA) Italia, Codice Fiscale 02637700655, è apportata la seguente modifica, relativamente alla sezione: "Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi)" limitatamente alla confezione: "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile, 31 litri (codice AIC n° 038961177) :

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi):

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA – Strada Settimo, 342 – San Mauro Torinese (TO)
Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA – Via dei Lavoratori, 117 – Cinisello Balsamo (MI)
Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA – S.S. 525 del Brembo,1 – Osio Sopra (BG)
Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA – Via Rose, 13 – Brescia
Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA – Via Andorra, 13/15 Loc. Camin – Padova
Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA – Strada al Monte d'oro, 1 – Trieste
Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA – Via G. Bruzzo, 4 – Genova
Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA – Viale D. Zaccagna, 37 – Avenza (MS)
Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA – Zona Industr. Loc. Tossilo – Macomer (NU)
Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA – Via Vitorchiano, 97/99 – Roma
D'ANGELO srl – Via Pacinotti, 8 – Messina
DOMOLIFE srl – Via Aterno, 56 – Pescara
MAGALDI LIFE srl – Via Case Rosse, 19/A, Salerno
RIVOIRA SpA – Via Casilina, km 57,800 – Anagni (FR)
RIVOIRA SpA – Via dei Gigli, 23 – Modugno (BA)
RIVOIRA SpA – Via Martino della Torre,16 – Novara
RIVOIRA SpA – Contrada Piane Sant'Angelo, 39– San Salvo (CH)
RIVOIRA SpA – Via Brolo Sotto, 76/A – Scandiano (RE)
RIVOIRA SpA – Via Adda, 8 – Terni
STABIAGAS ASA srl –Via Napoli, 358 – Castellammare di Stabia (NA)

in luogo di:

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi):

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA – Strada Settimo, 342 – San Mauro Torinese (TO)
Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA – Via del Lavoratori, 117 – Cinisello Balsamo (MI)
Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA – S.S. 525 del Brembo,1 – Osio Sopra (BG)
Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA – Via Rose, 13 – Brescia
Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA – Strada al Monte d'oro, 1 – Trieste
Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA – Via della Libertà, 17 – Ozzano nell'Emilia (BO)
Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA – Via G. Bruzzo, 4 – Genova
Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA – Viale D. Zaccagna, 37 – Avenza (MS)
Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA – Zona Industr. Loc. Tossilo – Macomer (NU)
Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA – Via Vitorchiano, 97/99 – Roma
D'ANGELO srl – Via Pacinotti, 8 – Messina
DOMOLIFE srl – Via Aterno, 56 – Pescara
MAGALDI LIFE srl – Via Case Rosse, 19/a –Salerno
RIVOIRA SpA – Via Casilina, km 57,800 – Anagni (FR)
RIVOIRA SpA – Via dei Gigli, 23 – Modugno (BA)
RIVOIRA SpA – Strada Torino, 136 – Chivasso (TO)
RIVOIRA SpA – Via Martino della Torre,16 – Novara
RIVOIRA SpA – Via Sant'Angelo, 39- Contrada Piane Sant'Angelo, 39 – San Salvo (CH)
RIVOIRA SpA – Via Brolo Sotto, 76/A – Scandiano (RE)
RIVOIRA SpA – Via Adda, 8 – Terni
STABIAGAS ASA srl –Via Napoli, 358 – Castellammare di Stabia (NA)

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A11184

Integrazione della determinazione n. 888 del 17 giugno 2011 relativa al medicinale «Levofloxacina FG»

Estratto determinazione V&A/N n. 1050 del 29 luglio 2011

La determinazione n. 888 del 17 giugno 2011, con cui è stato autorizzato il medicinale: LEVOFLOXACINA FG nelle forme e confezioni: «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse (codice AIC n. 040039012); «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse (codice AIC n. 040039024) – Titolare AIC: FG S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Via San Rocco, 6, 85033 - Episcopia (Potenza) Italia, Codice Fiscale 01444240764, il cui estratto è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 165 alla *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale n. 156 del 7 luglio 2011, è integrata con riferimento al Produttore del prodotto finito, come segue:

Produttore del prodotto finito: Doppel Farmaceutici S.r.L., Via Volturno, 48 Quinto De' Stampi - 20089 Rozzano (Milano) (tutte le fasi); Doppel Farmaceutici S.r.L., Via Martiri delle Foibe, 1 – 29016 Cortemaggiore (Piacenza) (controllo e rilascio lotti).

Disposizioni finali.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A11185

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il riavvicinamento delle legislazioni sugli Stati membri relative agli ascensori.

Con decreto ministeriale del Direttore Generale per la Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, del 9 agosto 2011, gli Organismi:

S.T.I. Sviluppo Tecnologie Industriali S.r.l., con sede legale in Via Tofaro, 42/b - Sora (FR), del 15 luglio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 2008;

Overtec S.r.l., con sede legale in Via Magnagrecia, 117 - Roma, del 15 luglio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 2008;

Tecnoprove S.r.l., con sede legale in Via dell'Industria s.n.c. - Ostuni (BR), del 15 luglio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2008;

Ecosim S.r.l., con sede legale in Via Trav. Fiorentina, 10b - Prato, del 15 luglio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 2008;

EQM S.r.l., con sede legale in Via Calò, 63 - Grottaglie (BA), del 1° agosto 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 25 agosto 2008;

Reggio Controlli S.r.l., con sede legale in Via Luigi Capuana, 5 - Reggio Emilia, del 1° agosto 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 25 agosto 2008;

sono autorizzati al proseguimento dell'esercizio delle attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE, fino alla data del 31 dicembre 2011.

La presente autorizzazione decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

11A11202

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE ai sensi della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine.

Con decreto interdirettoriale del Direttore Generale per la Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, e del Direttore Generale della Tutela delle Condizioni di lavoro del 9 agosto 2011, gli Organismi:

ANCCP - Agenzia Nazionale Certificazione Componenti e Prodotti S.r.l., con sede legale in Via Rombon, 11 - Milano;

Etruria Certificazioni S.r.l., con sede legale in Via Rosellini, 112 - Pisa;

Sidel S.p.A., con sede legale in Via Larga, 34/2 - Bologna;

S.T.I. Sviluppo Tecnolgie Industriali S.r.l., con sede legale in Via Tofaro, 42/b - Sora (FR);

sono autorizzati al proseguimento dell'esercizio delle attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, fino alla data del 31 dicembre 2011.

La presente autorizzazione decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

11A11203

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di un cognome in forma originaria

Su domanda del sig. Alessandro Colsani, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Colsan», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2-0030611 di data 3 agosto 2011, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto emesso in data 24 giugno 1929, n. 11419/2112 del Prefetto di Trieste, con il quale il cognome del sig. Vladimiro Colsan, nato il 22 marzo 1902 a Capodistria, era stato ridotto nella forma italiana di «Colsani».

Per l'effetto, il cognome del sig. Alessandro Colsani, nipote di Vladimiro, nato il 1° maggio 1963 a Trieste, ivi residente in via Orsera n. 21, è ripristinato nella forma originaria di «Colsan», come posseduto dal nonno paterno prima dell'emanazione del sopracitato decreto.

11A11179

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-197) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€	**295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€	**85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100110825

€ 1,00